

## CXCVI.

## TORNATA DI LUNEDÌ 9 APRILE 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

<b>Atti vari (Presentazione):</b>	
Disegno di legge:	
Variazioni nel bilancio dell'interno (SONNINO) Pag.	7479
<b>Giuramento</b> dei deputati PATERNOSTRO e PISANI	7478
<b>Interpellanze</b>	7190
Debiti dello Stato verso le provincie venete:	
Oratori:	
SONNINO, <i>ministro delle finanze</i>	7495
TIEPOLO.	7490-96
Ponte sulla Trebbia:	
Oratori:	
FERRARIS NAPOLEONE.	7497-7500
SARACCO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	7497-99
Lavoro a cottimo nelle ferrovie:	
Oratori:	
GIRARDINI	7500-9
SARACCO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	7506-10
<b>Interrogazioni:</b>	7480
Incompatibilità parlamentari:	
Oratori:	
DE NICOLÒ	7480
SONNINO, <i>ministro delle finanze</i>	7480-81
Insegnanti degli istituti e delle scuole tecniche:	
BACCELLI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	7482
DE NICOLÒ	7482
<b>Proposte di legge (Scolgimento)</b>	7483
Modificazioni al Codice di procedura civile; e disposizioni contro l'usura:	
Oratori:	
CALENDA DI TAVANI, <i>ministro guardasigilli</i>	7486-90
DELLA ROCCA.	7483-87
<b>Votazione segreta</b>	7512

## Petizioni.

5248. Il Consiglio comunale di Cava dei Tirreni fa voti che nella conversione in legge del Regio Decreto 21 febbraio 1894 si provveda a fornire alle Amministrazioni comunali i mezzi di sopperire alle somme che per effetto dei nuovi provvedimenti daziari verranno a mancare agli erari dei Comuni.

5249. Il Comizio agrario di Treviso fa voti non sia approvata la reimposizione dei due decimi sulla fondiaria e che il rimborso del dazio sull'esportazione delle farine sia circondato di cautele tali da impedire che un favore concesso all'industria si traduca in gravissimo danno all'agricoltura.

5250. La Deputazione provinciale di Pesaro e Urbino chiede non sia approvata la proposta di modificazioni alla legge forestale.

5251. C. Asperti, presidente dell'Amministrazione degli ospizi civili di Parma, chiede siano eccettuate le Opere Pie dai nuovi aggravii d'imposta proposti dal Governo.

## Comunicazioni della Presidenza.

**Presidente.** Dal presidente della Corte dei conti è pervenuta la seguente lettera:

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di inviare alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella 2<sup>a</sup> quindicina di marzo u. s. »

*Il presidente*  
G. Finali.

La seduta comincia alle 14.5.

Miniscalchi, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Questo elenco sarà stampato, distribuito e inviato alla Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva.

Dal signor Luigi Teodoro Kossuth è pervenuta la seguente lettera:

« Roma, 17 aprile 1894.

« *Illustre signor Presidente,*

« Tornando oggi stesso da Budapest, ove tuttora trovasi mio fratello, mi pervenne la lettera che l'E. V. si degnò di rivolgermi a lui ed a me a nome della Camera elettiva; lettera recante nobilissime parole di condoglianza per la morte del nostro venerato genitore.

« Non voglio tardare neppure di un giorno per esprimere, a nome mio ed a nome dello assente fratello, alla E. V. e per mezzo suo alla Camera, i sentimenti di profonda ed inalterabile gratitudine, di cui siamo compresi per codesta splendida manifestazione di venerazione verso la memoria di colui, che appena pochi giorni fa scese nel sepolcro fra l'universale rimpianto di due nazioni sorelle per reciproco affetto; un di sorelle per comunanza di dolori e di aspirazioni.

« Per quasi cinque lustri, al venerato nostro genitore l'Italia diede ospitalità e pace, al declinare di una vita quasi secolare.

« A noi i poteri legislativi dello Stato vollero concedere con splendido voto la cittadinanza, allorchè i provvedimenti introdotti nella nostra terra natia ci tolsero diritti derivanti dalla nascita.

« Oggi, l'Eccellenza Vostra ci rivolge parole eloquenti di conforto, a nome di quella Rappresentanza nazionale nel seno della quale seggono ancora, sebbene il volgere degli anni ne vada assottigliando il numero, coloro che, nel periodo eroico del risorgimento nazionale, operarono come operò nostro padre, e soffrirono come egli soffrì.

« È l'estremo vale dunque di coloro che seguirono le medesime orme, cercarono i medesimi ideali; ideali di libero ordinamento, di civile progresso; ideali raggiunti dall'Italia, mercè valore di popolo e lealtà di Re; risultato splendido: incitamento a nobili speranze.

« Si degni, Eccellenza, essere interprete presso la Camera dei più vivi ringraziamenti che porgo anche a nome di mio fratello, e voglia accogliere le espressioni della mia più alta considerazione.

« Luigi Teodoro Kossuth. »

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Conti, di giorni 8; Giolitti, di 8; Pottino, di 15; Donati, di 7; Lefebvre, di 8; Del Giudice, di 5; Bastogi Michelangelo, di 8; Civelli, di 8. Per motivi di salute, l'onorevole Luciani, di giorni 11. Per ufficio pubblico, l'onorevole Ghigi, di giorni 8.

(Sono conceduti).

### Giuramento dei deputati Pisani e Paternostro.

**Presidente.** Essendo presenti gli onorevoli Pisani e Paternostro, li invito a giurare. (*Legge la formula.*)

**Pisani.** Giuro.

**Paternostro.** Giuro.

### Votazione a scrutinio segreto.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1892-93;

Disposizioni per la leva sui nati nel 1874. Si faccia la chiama.

**Miniscalchi, segretario, fa la chiama.**

*Prendono parte alla votazione:*

Adamoli — Afan de Rivera — Aguglia — Amadei — Ambrosoli — Antonelli — Aprile — Arbib.

Baccelli — Barazzuoli — Barzilai — Bassetti — Basini — Beltrami Luca — Bertolini — Bertollo — Bettòlo — Bonanno — Bonasi — Bonin — Borruso — Branca — Brunialti — Bufardecì — Buttini.

Cadolini — Caetani Onorato — Cafiero — Campus-Serra — Canegallo — Cappelli — Carcano — Carmine — Castoldi — Cavallotti — Celli — Cevaly — Chiapusso — Chiesa — Chimirri — Cibrario — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocito — Colajanni Federico — Colosimo — Comandù — Coppino — Corsi — Costantini — Cremonesi — Crispi — Curioni.

Dal Verme — Damiani — Daneo — Danieli — D'Arco — Dari — De Amicis — De Gaglia — Del Balzo — Della Rocca — De Martino — De Nicolò — De Puppi — De

Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Blasio — Di Broglio — Di Marzo — Di Rudini — Di Sant'Onofrio — Donadoni.

Elia — Engel.

Fagioli — Falconi — Farina Emilio — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fusco.

Galli Roberto — Gallo Niccolò — Gamba — Garavetti — Garibaldi — Giacomelli — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovannelli — Girardini — Giusso — Grandi — Grippo — Guerci — Guj.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — Leali — Levi Ulderico — Licata — Lochis — Lorenzini — Lucchini — Lucifero — Luzzati Ippolito — Luzzati Luigi.

Marazzi Fortunato — Marsengo-Bastia — Martini Ferdinando — Marzotto — Masi — Maury — Mazzino — Mazziotti — Mecacci — Mel — Merzario — Miceli — Miniscalchi — Mocenni — Modestino — Montagna — Morin — Murmura.

Narducci — Nasi — Nicastro — Nicolosi — Nicotera — Nigra.

Omodei — Ostini.

Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Pandolfi — Papadopoli — Parpaglia — Pavia — Pelloux — Petrini — Picardi — Piccolo-Cupani — Piovene — Pisani — Prinetti — Pulino.

Rava — Ricci — Rinaldi — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Rubini — Ruggeri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Sacchi — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scalini — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Sineo — Soggi — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Sorrentino — Spirito Beniamino — Squitti — Suardi Gianforte.

Tiepolo — Tittoni — Tondi — Torelli — Torlonia — Torraca — Tortarolo — Treves — Trigona — Tripepi — Turbiglio Sebastiano.

Vacchelli — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendemini — Vendramini — Verzillo — Vienna — Visocchi.

Weill-Weis — Wollemborg.

Zeppa.

*Sono in congedo:*

Andolfato.

Bastogi Gioachino — Bastogi Michelangelo — Boselli — Brin — Brunetti.

Calderara — Calpini — Capoduro — Centurini — Ceriana-Mayneri — Cocuzza — Cucchi.

D'Ayala-Valva — De Riseis Luigi.

Faldella — Fani — Fasce.

Gabba — Gallavresi — Graziadio — Grossi.

Lucca Piero — Luciani.

Morelli-Gualtierotti.

Niccolini.

Patamia — Pavoncelli — Peyrot — Pinchia — Placido — Polti Giuseppe — Ponti — Pullè.

Quartieri.

Sani Severino — Scaglione — Silvestri — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.

Tasca-Lanza — Torrigiani — Tozzi.

Vaccaj — Villa — Vischi.

Zecca — Zucconi.

*Sono ammalati:*

Borsarelli — Bracci.

Filopanti — Frola.

Gianolio.

Imbriani-Poerio.

La Vaccara — Lo Re Nicola — Lugli.

Miraglia.

Perrone — Pompilj.

Serena.

Trompeo.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Baratieri.

Chinaglia.

Ercole.

Mestica.

**Presidente.** Si lasceranno aperte le urne e si proseguirà nell'ordine del giorno.

**Presentazione di un disegno di legge.**

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Sonnino Sidney, ministro delle finanze.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per maggiori assegnazioni e corrispondenti diminuzioni di spesa sul bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94.

Domanderei che questo disegno di legge fosse inviato alla Commissione generale del bilancio.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

L'onorevole ministro domanda che sia trasmesso alla Commissione generale del bilancio.

Non essendovi osservazioni, resta così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole Imbriani, il quale ha parecchie interrogazioni, scrive che, non sentendosi bene in salute, non può intervenire alla seduta di oggi e prega la Camera di mantenere le sue interrogazioni nell'ordine del giorno.

Essendo la domanda giustificata, le interrogazioni dell'onorevole Imbriani saranno mantenute nell'ordine del giorno.

Verrebbe ora un'interrogazione dell'onorevole Altobelli, ma non essendo egli presente, la sua interrogazione verrà cancellata.

Seguono due interrogazioni degli onorevoli De Nicolò e Vischi al ministro dell'istruzione pubblica, ma non essendo presente l'onorevole ministro esse saranno rimandate.

Viene invece cancellata quella dell'onorevole Pinchia, essendo presente il ministro della guerra, al quale è diretta, e non l'interrogante.

Viene la volta di una interrogazione dell'onorevole De Nicolò al ministro delle finanze « per conoscere se, procedendo alla nomina a presidente della Commissione centrale per i reclami riguardanti le imposte dirette, in persona di un onorevole deputato, abbia considerato le conseguenze derivanti da tale nomina, tenuto conto del disposto dagli articoli 1° e 2°, e specialmente dall'articolo 7° della legge sulle incompatibilità parlamentari, 13 maggio 1877. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Sonnino Sidney, ministro delle finanze, interim del tesoro.** Non so comprendere il perchè l'onorevole De Nicolò abbia rivolto questa interrogazione al ministro delle finanze, il quale

non ha alcuna speciale competenza in questioni di incompatibilità parlamentare.

Io ho creduto utile nell'interesse del servizio dello Stato che un deputato, il quale ha già coperto negli anni scorsi il posto di presidente della Commissione centrale delle imposte dirette, tornasse a farne parte ed a presiederla, e tanto più in quanto ho trovato come precedenti avere il Ministero delle finanze ripetutamente espresso il parere che non esistesse alcuna incompatibilità tra quella carica e l'ufficio di deputato, parere che è stato confermato dal voto della Camera.

Ad ogni modo, ci sia o non ci sia oggi ancora una questione simile, non sono io che debbo giudicarne.

Se non c'è questione di incompatibilità, cade la ragione dell'interrogazione; se c'è, spetta alla Camera il giudicarne; e quando giudicasse per l'affermativa, tocca alla persona nominata l'accettare o no l'incarico conferitole.

Se poi l'onorevole De Nicolò vuol fare una proposta alla Camera perchè muti la giurisprudenza che ha fin qui adottata, faccia come crede.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nicolò.

**De Nicolò.** Naturalmente l'onorevole ministro delle finanze mi ha risposto come era prevedibile che dovesse rispondermi.

La sua teorica però, se è molto comoda, non è altrettanto esatta perchè io credo che coloro che innanzi tutto debbono sentire il dovere di curare la rigorosa osservanza delle leggi sieno appunto i rappresentanti del potere esecutivo.

Si tratta di fatto delicatissimo, che potrebbe offendere il sentimento di giustizia dell'Assemblea; perchè concerne disposizioni di legge, che riguardano la incompatibilità dei componenti l'Assemblea stessa, e quindi il non essere ugualmente rigorosi con tutti nell'applicazione di queste disposizioni, naturalmente può scuotere quel giusto sentimento, che deve animare tutti i componenti della Camera italiana.

Faceva obbligo la legge all'onorevole ministro di tener presente la peculiare condizione in cui era messo uno degli onorevoli nostri colleghi.

Io non ricorderò alla Camera le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge del 1877, nè quella dell'articolo 7 della legge stessa,

che più specialmente doveva e poteva imporre all'onorevole ministro dei riguardi, nella pubblicazione di quel decreto.

È vero che l'articolo 7 della legge da me citata venne abrogato, nei suoi due primi paragrafi, dalla legge del 14 luglio 1887 relativa ai prefetti; ma non v'è chi non veda che l'abrogazione di quei due primi paragrafi importava semplicemente l'applicazione della legge, in rapporto a quegli onorevoli componenti dell'Assemblea elettiva, che potevano essere nominati all'ufficio di prefetti. Ora nessun dubbio che le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 2 della legge da me indicata rendono illegale la nomina di un nostro onorevole collega a presidente della Commissione per i ricorsi sulle imposte dirette.

L'onorevole ministro ha accennato ai precedenti di giurisprudenza della Camera. Io so che si possono invocare dei casi speciali, e ne ricorderò uno, quello del commendatore Mazza.

Ma il ministro converrà con me che allora si trattava di un consigliere di Stato e con un'interpretazione, che io dirò larga, venne ritenuto l'ufficio di presidente di quella Commissione di cui ci occupiamo come un accessorio della qualità di consigliere di Stato.

Ma qui ci troviamo di fronte a chi per ragione di salute ha creduto di non poter più servire come consigliere di Stato. Fortunatamente queste condizioni di salute non sono tanto gravi da impedire a quel nostro collega di poter coprire il posto di presidente di quella tale Commissione, ma cessando di essere consigliere di Stato, la conseguenza è ch'egli è caduto in istato d'incompatibilità fra i due uffici, nè i precedenti invocati dal ministro possono reggere.

Ricorderò a questo proposito un precedente della Camera stessa che deve, secondo me, avere una grande importanza, perchè affermò un criterio di massima che in un certo senso può servire come interpretazione autentica delle disposizioni della legge 13 maggio 1877. Qual'è questo precedente? Si trattava della nomina della Commissione di sorveglianza per l'applicazione della legge di abolizione del corso forzoso; nel disegno di legge era stabilito un assegno fisso a favore di tutti i componenti della Commissione, compresi quelli che nella Commissione stessa rap-

presentavano la Camera e quindi erano deputati.

Allora fu precisamente l'onorevole Nicotera che sorse e richiamò l'attenzione della Camera su questa condizione speciale che si sarebbe fatta a quegli onorevoli deputati; imperocchè la legge del 1877, equiparando coloro che hanno assegno fisso ai funzionari dello Stato, doveva naturalmente rendere incompatibili la condizione dei componenti la Commissione del corso forzoso; la Camera con un suo voto tenne in giusto conto le osservazioni, fatte dall'onorevole Nicotera, ed un assegno non venne più stabilito a favore dei deputati componenti quella Commissione, appunto per evitare l'inconveniente, di che all'articolo 1 e 2 della legge da me invocata.

Questi, secondo me, sono i precedenti della Camera; ed il ministro delle finanze, come componente il potere esecutivo, era chiamato a curare la giusta ed esatta applicazione della legge, specialmente in materia così delicata.

Sono queste le ragioni per cui io, non potendo assolutamente dichiararmi soddisfatto delle risposte datemi dall'onorevole ministro delle finanze, pel momento mi rassegno, perchè non potrei far diversamente, pago di aver richiamato su questo inconveniente l'attenzione tanto del Governo, quanto della Camera.

**Sonnino**, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Sonnino Sidney**, ministro delle finanze, interim del tesoro. Non accetto l'appunto, fattomi dall'onorevole De Nicolò, di essere stato poco riguardoso delle convenienze e suscettibilità parlamentari in questa faccenda.

Osservo prima di tutto, senza volere entrare nella questione di merito, che l'ufficio di cui si tratta è stato sempre occupato da membri di quest'Assemblea, meno un breve intervallo, in cui la Giunta fu presieduta da un senatore. Prima fu occupato dall'onorevole Gerra, poi dall'onorevole Nobili, poi dall'onorevole Mazza, poi dall'onorevole Giolitti.

La nomina dell'onorevole Mazza successe nel 1881, cioè dopo la legge del 1877 e prima ancora che fossero abrogati i due primi articoli della legge stessa.

Nella discussione avvenuta nella Camera il 20 e 21 aprile 1883, non si parlò affatto della qualità di consigliere di Stato dell'ono-

revoles Mazza, ma fu esaminata soltanto la questione, se quella qualsiasi retribuzione, che egli poteva avere come membro della Commissione per le imposte dirette e come presidente della medesima, dovesse o no renderlo incompatibile a sensi della legge.

La Camera decise contro la incompatibilità.

Se io quindi esamino la giurisprudenza della Camera sino a questi giorni, non trovo ragione alcuna che mi dovesse trattenere dal nominare a quel posto un deputato.

Se l'onorevole De Nicolò crede che in avvenire debba accadere diversamente, faccia le proposte che crede, e la Camera delibererà.

Ad ogni modo, non sono io che debbo giudicare della questione d'incompatibilità dei deputati; quando il potere esecutivo non viola in alcun modo la legge e fa una nomina che esso ha ogni ragione di credere conveniente al servizio, e che è accettata dal nominando, sta alla Camera sola di decidere se vi sia alcuna incompatibilità da applicarsi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per rispondere alla interrogazione dell'onorevole De Nicolò, il quale chiede « se creda finalmente, curando l'applicazione della legge, equiparare la condizione degl'insegnanti degl'istituti e delle scuole tecniche, a quella degl'insegnanti dei licei e dei ginnasi. »

**Baccelli, ministro della pubblica istruzione.** Mi fa una certa impressione quell'avverbio « finalmente » che trovo nel testo dell'interrogazione.

L'onorevole De Nicolò sa che da tempo molto breve io occupo questo seggio. Conosco l'articolo 10 della legge Villari ed anzi ne rileggo le parole: « Sarà provveduto con legge speciale al miglioramento degli stipendi e del personale negli Istituti tecnici, nelle scuole tecniche e nelle scuole normali. »

L'onorevole Villari si occupò di questo argomento e compilò anche un disegno di legge il quale poggiava sull'aumento delle tasse scolastiche; giacchè pareva allora che non ci fosse altro mezzo di soddisfare al legittimo desiderio, anzi dirò lealmente, al diritto degli insegnanti delle scuole tecniche. Senonchè il lavoro dell'onorevole Villari intorno all'aumento delle tasse si arrestò ad un desiderio.

C'è poi da considerare che se per l'insegnamento classico provvede quasi intieramente lo Stato, per l'insegnamento tecnico

lo Stato non concorre che per un quinto; il resto del carico rimanendo alle Provincie ed ai Comuni.

Da ciò la conseguenza legittima che, aumentando le tasse, lo Stato avrebbe potuto rivalersi dei maggiori stipendii; non così le Provincie ed i Comuni.

Io dichiaro che tenendo presente questa difficoltà, mi occuperò del grave argomento il quale sarà compreso in uno studio generale che ora è appena iniziato.

Se all'onorevole De Nicolò può essere soddisfacente che io, come lui, riconosca questo diritto e questo impegno di legge, ne sarò lieto, perchè non potrò provvedere all'istante e dovrò attendere che gli studi siano compiuti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nicolò.

**De Nicolò.** Potrei contentarmi di ringraziare il ministro della pubblica istruzione e dichiararmi soddisfatto. Però sento l'obbligo di difendermi alla mia volta contro un addebito che l'onorevole ministro ha creduto di rivolgermi per quell'innocente *finalmente* scritto nella mia interrogazione, e dirò le ragioni che giustificano quell'avverbio. Si fu precisamente nella seduta del 23 febbraio dell'anno scorso che somigliante interrogazione, con quell'elegante e sapiente scetticismo ch'è nota caratteristica simpatica dei toscani in generale e dell'onorevole Martini in specie, l'onorevole Martini ebbe a rispondere che il vocabolario parlamentare non corrisponde al vocabolario comune e che ci sono delle parole che qua dentro l'aula hanno un significato ben diverso da quello che hanno fuori. Pur tuttavia, assistito da tanto scetticismo, l'onorevole Martini riconobbe la giustizia della domanda degli insegnanti degli istituti tecnici e delle scuole tecniche e disse che in buona fede quella volta, abbandonando il vocabolario convenzionale, prometteva di occuparsene, perchè si trattava di una questione di giustizia fondata sulla testuale disposizione della legge.

Ora, naturalmente, quando viene un uomo di tanta fede, qual'è l'onorevole Baccelli, e viene a dirci che egli riconosce la ingiusta condizione fatta agli insegnanti degli istituti tecnici e delle scuole tecniche, per quanto egli dichiara di non potervi porre riparo sul momento, io confido che, per lo meno, non vorranno passarvi su quei 13 o 14 mesi che

passarono dopo la promessa fatta, nel 23 febbraio dell'anno scorso, dall'onorevole Martini.

**Presidente.** L'onorevole Vischi è presente?

*(Non è presente).*

Essendo presente il ministro della pubblica istruzione, sono obbligato a dichiarare decaduta la sua interrogazione.

### Svolgimento di due proposte di legge del deputato Della Rocca.

**Presidente.** Procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca lo svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Della Rocca della quale fu già data lettura. *(Vedi tornata del 7 aprile 1894).*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca per isvolgerla.

**Della Rocca.** Quando fu iscritto all'ordine del giorno lo svolgimento di questa mia proposta, l'illustre presidente mi raccomandò di contenermi in brevi confini, per non menomare il diritto degli interpellanti a svolgere le loro interpellanze, segnate, come di rito, all'ordine del giorno di questa tornata; ed io promisi, e manterrò la mia promessa, obbedendo al giusto eccitamento ricevuto. Vorrei però che l'egregio presidente, come la Camera, mi consentano di inserire nel rendiconto la breve relazione che io promisi così a questo disegno di legge, come all'altro, che da qui a poco svolgerò.

La Camera non si meravigli se io ho avuto l'ardimento di presentare un voluminoso progetto, che comprende modificazioni parecchie del Codice di procedura civile che ora vige.

Io fui sempre parco nell'avvalermi della iniziativa parlamentare, nei ventiquattro anni, da che ho l'onore di sedere in quest'Assemblea. Ma non ho potuto resistere al desiderio d'invocare le deliberazioni della Camera su questo grave argomento; imperocchè il Codice di procedura civile, che ora vige, nei 30 anni di sua attuazione ha dato luogo a parecchi inconvenienti ed è stato oggetto di non poche critiche ed anche di molti voti di emende non solo per parte di forensi, ma di tutti coloro che hanno la sventura o la fortuna di dovere adire le aule giudiziarie per i loro interessi. Ed io allora ho detto a me stesso: È bene fare un altro tentativo perchè queste innovazioni reclamate dalla pub-

blica opinione, siano, possibilmente, tratte a riva.

Riconosco che non pochi guardasigilli si affrettarono a presentare schemi di legge in proposito; e che parecchi illustri nostri colleghi, taluni dei quali ora più non esistono, presentarono anche, di loro iniziativa, analoghe proposte; ma nessuna di queste venne in porto.

Noi, mentre da un lato aggraviamo la sorte della proprietà fondiaria ed anche quella del credito, sia con balzelli, sia con disposizioni le quali non valgono certamente a render lieta la condizione dei proprietari e dei commercianti, dovremmo sentire anche il santo dovere di alleggerire legislativamente il peso, e diminuire le lungherie, cui devono soggiacere il credito e la proprietà immobiliari nei giudizi dinanzi ai tribunali.

È perciò che io mi sono indotto a presentare questo schema di legge che, come nel titolo viene indicato, ha per obbietto di sollevare le sorti della proprietà immobiliare e del credito nei giudizi in materia civile.

Primieramente io propongo che sia elevata la competenza dei pretori fino a 3,000 lire, e che questa competenza sia estesa anche ai giudizi di espropriazione immobiliare.

È questo un pensiero ed un voto già diverse volte espresso e che fu autorevolmente inculcato al Governo, da questa Camera, in occasione della discussione della legge riguardante i conciliatori.

Allora la Camera riconobbe che, elevandosi la competenza dei conciliatori, era evidente la necessità di elevare anche la competenza dei pretori. Ed io credo che, specialmente ora, quando si propone di ridurre taluni uffici e forse anche uffici giudiziari ritenuti non necessari o superflui, sia molto utile e molto opportuno di prevenire i provvedimenti che saranno per venire, con elevare la competenza, siccome io propongo; talchè per questa parte io sono certo che non potrà esserci difficoltà da parte di chicchessia.

Propongo diverse modificazioni intorno al procedimento sommario, e queste modificazioni sono dirette a semplificare il procedimento, a renderlo più breve e soprattutto ad evitare le sorprese, i cavilli, gli accorgimenti, le malizie, che furono deplorati in non pochi rincontri, per cui si è venuto a turbare l'andamento della giustizia. E nell'articolazione di questo mio progetto io mi sono valso

molto dei disegni di legge precedenti, presentati dai predecessori dell'attuale guardasigilli. Laonde neanche in ciò vi è nessuna novità, non solo, ma vi sono pure autorevoli precedenti e deliberazioni così di questo ramo, come dell'altro ramo del Parlamento.

Infine io propongo diverse modificazioni all'attuale procedimento d'espropriazione degli stabili. Pochi si possono infatti lodare oggigiorno di questo procedimento, che è lungo e complicato e che finisce il più delle volte con la defraudazione del debitore o del creditore. Il creditore non è pagato ed il debitore rimane sempre debitore; e le spese del procedimento in gran parte assorbono quello che si ricava dalla vendita degli stabili.

Il peggiore inconveniente, che è stato lamentato da molti, anzi da moltissimi, è quello dei ribassi indefiniti nelle aggiudicazioni.

Non una, ma parecchie volte si è deplorato che, esposto in vendita uno stabile, si è arrivati fino al decimo ed al duodecimo ribasso; talchè lo stabile è stato venduto presso che per niente. Tutto ciò è stato effetto anche di coalizione di persone, che volevano comprare, per poco o nulla, lo stabile stesso.

E con questo procedimento il creditore, ripeto, non è stato pagato, ed il debitore è rimasto sempre debitore.

Ora io propongo di farla finita con questo sistema, del quale si è fatta così dura esperienza; e propongo che dopo la diserzione dell'incanto, lo stabile resti aggiudicato ai creditori secondo giusta estimazione, secondo giusto prezzo, in corrispondenza del rispettivo credito. Non scendo ad altri particolari, perchè siamo in sede di presa in considerazione, ed altronde riproduco qui la relazione da me premessa agli articoli, relazione che è stata presentata unitamente agli articoli medesimi.

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il Codice di procedura civile ch'è stato ormai sperimentato per circa 30 anni, non sembra abbia fatto prova molto soddisfacente in talune sue parti, se si ponga mente alle molte correzioni ed emendazioni che furono chieste insistentemente, e da tempo parecchio. Malgrado la presenza di tanti giuristi nei due rami del Parlamento, non è stato possibile finora tradurre in atto un miglioramento del sistema di rito civile in confronto di quello che oggidi vige, pur molti

ed incessanti essendo stati i voti de' circoli giuridici, delle rappresentanze forensi, de' congressi giuridici, degli scrittori, ed anche dei singoli deputati e senatori, che invocarono modificazioni e perfezionamenti nell'andamento delle contestazioni giudiziarie civili, ed in ispecie sul procedimento sommario e sull'espropriazione degl'immobili.

La legge dei conciliatori, benchè di recente pubblicata, richiederebbe qualche chiarimento, massime per quanto concerne l'azione del Procurator Generale ne' rapporti col Primo Presidente circa la nomina dei conciliatori, e circa la natura del giudizio in appello innanzi al Pretore, che per mera inavvertenza viene in generale qualificato *incidente*, mentre oltre le cinquanta lire il Pretore giudica non solo sulla competenza, ma pure sul merito.

Quanto al Cancelliere di conciliazione, oltre il Segretario comunale, dovrebbe, in vece di esso, assumersi altresì il Vice segretario comunale giusta la legge comunale e provinciale.

Infine in quanto agli uscieri sarebbe necessario dichiarare che quelli di Pretura possano disimpegnare il loro ufficio in concorso dei comunali per le cause e gli affari di competenza de' conciliatori.

Tutto ciò si sarebbe potuto spiegare e sanare col regolamento che al Governo fu affidato di emanare con potere legislativo; ma non essendosi ciò fatto, è mestieri che si provveda, con speciali determinazioni, e senza indugio.

Io, però, non ho creduto aggiungere altresì questo tema al presente abbastanza complesso progetto, che illustrerò brevemente.

Potrebbe, forse, provvedersi con la legge di coordinamento che vien proposta con questo disegno.

Ciò che a me pare indispensabile, egli è di emendare il vigente Codice di procedura civile in quei punti ne' quali più evidente appare la necessità della riforma, ed in ispecie in tutto ciò che varrebbe a mitigare la sorte della proprietà immobiliare.

Il Parlamento non deve circoscrivere la sua azione e ridursi a decretare unicamente tasse e sacrifici! Esso se con una mano opera, talune volte, con l'altra dovrebbe rialzare la proprietà.

In quanto al procedimento sommario sarebbe lunga la storia degli avvicendati progetti sulle migliorazioni dell'attuale congegno



procedurale, presentati da molti deputati e ministri e che non ebbero la fortuna di essere tradotti in legge, a cominciare da quelli dei rimpianti e chiari deputati Catucci, Corapi e Morrone, e giù giù continuando con quelli dell'insigne defunto ministro Mancini, dell'esimio già ministro Tajani e terminando con quello del già guardasigilli, l'illustre conte Ferraris, che in dieci mesi seppe elaborare molte proposte, nonchè esaurire un intenso e svariato lavoro. A me torna gradito il rammentarlo; giacchè ciò avvenne quando io ebbi l'onore di essergli collaboratore al Ministero di giustizia.

La semplificazione, la maggiore speditezza, ed il minore dispendio dell'attuale sistema di espropriazione degli immobili è stato invocato dai circoli agricoli e da uomini di ogni gradazione sociale, specialmente perchè si ponga freno alla baldoria delle indefinite aggiudicazioni in ribasso, delle quali si fece così dura e triste esperienza nel trentennio, da che impera il vigente Codice di procedura civile, da ben giustificare il giudizio espresso da uomo solenne, il quale adeguatamente disse: che i ribassi nell'aggiudicazione furono il pabolo degli usurai, il conculcamento dei diritti della proprietà, e del credito, un morbo sociale.

Tal sistema che quasi annientò la proprietà e paralizzò il credito, è durato pur troppo, e non so comprendere come finora siasi indugiato a proporre l'abrogazione, in pari tempo che l'emenda del vigente ordinamento dell'espropriazione immobiliare.

In un periodo di così acuta crisi e, quando alla proprietà stabile si chiesero, e si chiedono tanti sacrifici, e quando dall'agricoltura molto si spera, mentre tanto si è sofferto e si soffre nella deficiente produzione, e nel reddito sparuto, nonchè per la gravezza e difettosa distribuzione de' tributi, io credo che debbasi, al turbinio de' sacrifici che s'imposero e s'impongono, accoppiare, per lo meno, qualche temperamento o rimedio, e non ultimo tra tutti, un miglioramento procedurale, che mitighi l'opprimente e già sfatata legislazione peculiarmente per quanto attiene al procedimento sommario, ed alla espropriazione degli stabili.

E ritornando al tema della vendita a ribasso, io dichiaro, che non mi è parsa convenevole altra riforma all'infuori dell'aggiu-

dicazione necessaria della cosa col *beneficio del sesto*.

Imperocchè, qualunque altro temperamento sarebbe un inane rimedio. E neppur varrebbe, anzi sarebbe rimedio peggiore del male, il perpetuare l'amministrazione giudiziale in cerca ed in aspettativa dell'acquirente, poichè le amministrazioni giudiziali sono, in genere, un detrimento per la proprietà, una perdita per i creditori, e pel debitore, stante che, ordinariamente, segnano esito superante introito.

Ed in tale congiuntura, gioverà proporre la tante volte promessa elevazione della competenza dei pretori in materia civile, commerciale, e di spropriazione immobiliare; ed altresì regolare e disciplinare le nomine dei sequestratari giudiziali, curatori, arbitri, contabili.

Nè è fuor di luogo contemplare e rendere normale altresì l'esercizio del patrocinio innanzi le preture, ponendo termine agli abusi non pochi, che furono le tante volte deplorati!

Tutto ciò che ho esposto, rivela a sufficienza che questa proposta d'iniziativa parlamentare ha avuto per movente il vivo desiderio di rialzare il credito, e di conseguenza rilevare la proprietà immobiliare dallo stato di svilimento in cui è caduta, semplificando con maggior economia, con maggiore guarentigia, con sollecitudine ed accorgimento maggiori, i giudizi che si prefiggono la conservazione de' dominî, ed il rispetto nonchè la realizzazione de' diritti! Imperocchè non basta che la terra produca, e che l'edificazioni siano in istato di corrispondere ai bisogni della vita, ma è mestieri, altresì, che la terra ed il casamento possano dare un prezzo, e possano attirare l'impiego della moneta sovra essi.

Quando la lungheria dei procedimenti, l'enormità delle spese assorbenti gran parte del prezzo, le coalizioni, e le contrarietà rendano invendibile e depreziata la cosa, che è la garanzia dei creditori; quando il creditore per tentare di conseguire il suo avere, deve soggiacere a tanti dispendi, a tante prove, deve subire tante remore, e soggiacere a gravi prelevamenti pel deleterio influsso di locuste che vivono dei frutti del mal di tutti, non arrechi sorpresa che la proprietà è ristagnata ed anichilita, il credito ridotto a miserande condizioni, l'usura divenuta strumento prevalente di contrattazioni e di trasmissioni...!

La riforma proposta trasfonde al procedimento giudiziale, ed a quello di spropriazione in particolare, un assetto più celere e più economico, senza punto menomare le garanzie indispensabili per dar valore al dritto dominicale, alle ragioni creditorie, e dei terzi interessati. Essa risolve del pari alcune quistioni che finora agitarono la giurisprudenza, e serbando le nostre tradizioni legislative, evita i danni che una lunga esperienza ha segnalati. Parimenti questa proposta sottrae le minime quote di proprietà al procedimento che costerebbe più del loro valore; abbrevia i termini per la pubblicazione delle sentenze, aumenta la competenza de' pretori, migliora la efficacia del giudizio di revocazione, garentisce i crediti de' manovali, degl' imprenditori, de' possidenti. Non è creazione nuova, è il portato di studî maturi già fatti al Ministero di giustizia, particolarmente nel 1891, dei quali studî fu espositore dotto e perspicuo il degno comm. F. S. Gargiulo, sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Napoli, giurista e scrittore meritamente lodato, che in una pregevole monografia intitolata: « Riforme speciali al Codice di procedura civile » riferisce e segnala moltissime delle idee che ispirano questo schema.

Il quale è un novello innesto sul tronco che è il vigente Codice di rito civile.

Egli è vero che il Codice sul rito civile richiederebbe una completa rinnovazione; ma in fatto di modificazione dei Codici è mestieri procedere per emendazioni e misuratamente, poichè le innovazioni totali possono essere utilmente discusse, dopo lunghissimo esperimento e con ponderazione grandissima. Oltre a che le assemblee politiche non sono facili a deliberare e comporre interi Codici; che anzi ne delegano la elaborazione, piuttosto, al potere esecutivo, la qual cosa ripugna agli uomini solleciti delle parlamentari istituzioni, perchè ciò potrebbe parere prova d'incapacità o di decadenza.

Benchè io sia tra coloro che hanno fede nella suprema magistratura di terza istanza, la quale sentenzierebbe in fatto, ed in diritto; ciò non pertanto non so resistere alla tentazione di aggiungere qualche sostanziale, e per me necessaria mutazione al rimedio così detto della *revocazione*. Imperocchè il sistema della terza istanza da me caldeggiato, è molto di là da venire, e la *revocazione* pur troppo è una irrisione come oggidi funziona.

Ciò premesso, riserbandomi, quando avrò l'onore di analizzare questo disegno di legge, di dar ragione delle principali disposizioni che lo compongono; credo per ora sufficiente questo rapido cenno.

Per facilitare la cognizione del progetto ho stimato conveniente di distinguere a primo colpo d'occhio, con la differenza dei caratteri e con la virgolazione, ciò che è riproduzione della legislazione esistente, e ciò che è nuovo innestato nel vecchio. Ditalchè il carattere *corsivo* e le virgolette indicano il nuovo, e quello non vircolato, il vecchio.

Laonde, esposti per sommi capi i principali concetti che ispirano il disegno di legge che ho avuto l'onore di svolgere, concludo con la piena fiducia che la Camera vorrà onorare questo progetto della presa in considerazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia.** I motivi da cui è stato mosso l'onorevole Della Rocca a presentare quella proposta di legge sono tali, che indubitatamente ne raccomandano la presa in esame. Si tratta di elevare la competenza dei pretori: ciò era già nei propositi del Governo. Si tratta di modificare il procedimento specialmente sommario, il che è stato oggetto di parecchi disegni di legge. Si tratta infine di mutare la procedura per la espropriazione degl'immobili. Questa è una quistione assai più grave, perchè mi sovviene che nel 1865, allorchè vi fu la riforma di tutti i Codici, lungamente fu discusso nella Commissione legislativa se si dovesse mantenere, o no, la cosiddetta aggiudicazione necessaria degl'immobili ai creditori, questione gravissima e risolta negativamente.

Fatta questa breve osservazione, io dico che il progetto merita di esser preso in considerazione; ma fo tutte le riserve in quanto al modo come i principii esposti dall'onorevole Della Rocca dovrebbero essere applicati, e specialmente in quanto riguarda la riforma del procedimento per l'espropriazione forzata.

**Presidente.** Interrogo la Camera se intenda prendere in considerazione il disegno di legge dell'onorevole Della Rocca. L'onorevole ministro di grazia e giustizia non vi si oppone.

(La presa in considerazione è ammessa).

Un'altra proposta di legge, pure d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Della Rocca, al quale si è unito l'onorevole Aguglia, si propone di combattere l'usura. Di questo disegno di legge fu anche data lettura alla Camera.

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

**Della Rocca.** Questo secondo disegno di legge parrà un po' ostico alla Camera, perchè disgraziatamente vi sono ancora certi pregiudizi in favore di un *liberismo* che io reputo di cattivo genere, e col quale in nome della libertà si vorrebbe legalizzare anche l'enormezza. Infatti questo principio d'illimitato rispetto della libertà nelle contrattazioni *inspirò* il Codice vigente a legalizzare l'usura: non è questione di tollerarla, soltanto, ma di proteggerla perchè il Codice nostro legalizza proprio l'usura cogli articoli 1232, 1831. Ora quale esperimento si è fatto di questa libertà dell'usura, di questa legalizzazione dell'usura? Mi duole il dire, che l'esagerazione di un principio vero valse ad innalzare lo *strozzino*: e penso che quanti vivono in questo mondo non possano ignorare la verità di quanto affermo! Si sono avverati orrori, enormezze inesprimibili, spogliazioni su tutta la linea, quasi rapine coonestate dall'autorità del legislatore. Ora io comprendo la libertà di fare quel che si vuole, ma vi sono certi confini in tutto; avvegnachè ogni uomo ben pensante ed onesto deve repudiare la libertà della spogliazione e della rapina. Lo stesso Codice civile sancisce, a sua volta, che i patti contro la morale sono di pieno diritto nulli: e niuno può contestare che l'usura sia una *immoralità*, anzi una *empietà*!

Non parlo di ciò che è toccato ai figli di famiglia, ai minorenni ed anche ad uomini spensierati, crapuloni, libertini, e dilapidatori di patrimoni che in poco volger di tempo si sono visti spogliati di tutto. Questi vengono in seconda ed in terza linea. Ma io mi preoccupo, e credo che tutti si debbano preoccupare, degli effetti della usura in rapporto alla povera gente, sulla quale anche si esercita l'usura in vasta scala; e si esercita sul contadino, sull'operaio e persino sul ragazzo che lavora nelle miniere. Ora dinanzi ad un tale stato di cose il rimanere indifferenti, secondo me non è possibile, non è lodevole.

Popoli civili quanto noi, ci hanno preceduti nel tentar di reprimere (perchè è assai

arduo reprimerla completamente) nel tentar di reprimere l'usura.

La Germania ha sancito in proposito due leggi: quella del 1880 ed una recente del 1893 per reprimere l'usura.

In Francia i deputati Lacombe e Brouardel hanno presentate al riguardo proposte in questo senso, prese in considerazione dall'Assemblea francese. Nel Belgio si è presso a poco sulla stessa via.

In Ungheria è stato già determinato e limitato il tasso dell'interesse. Ora, io credo che sia venuto anche per noi il momento di esaminare questa questione e di venire in questa determinazione.

Vedano un poco gli onorevoli colleghi come vanno le cose.

I tribunali, pur riconoscendo l'enormezza dell'usura, hanno dovuto, non di rado, dar braccio forte all'usuraio; e non una, ma molte sentenze ho letto, in cui il magistrato ha detto di deplorare, ma di non poter fare a meno di condannare taluni al pagamento, per modo di esempio, di 4000 lire di interessi, sopra 2000 lire di capitale, prese a prestito per poco tempo, per un anno o due anni.

Le agenzie di pegni, che sono esercitate sotto gli occhi delle autorità, anzi col permesso delle autorità, esigono l'interesse (interesse legalissimo!) del 2 ed anche del 3 per cento al mese. Non *all'anno, al mese!* Parecchi Comuni (sono circa 400, e sono notati nella statistica pubblicata dalla Direzione generale di statistica) parecchi Comuni hanno contrattato dei mutui, alla ragione dal 12 al 20 per cento; e nè le Giunte amministrative, nè i prefetti vi hanno trovato alcun che a ridire; perchè il Codice permette la libertà delle contrattazioni. Insomma si protegge lo *strozzino*, colui che succhia come il vampiro le altrui sostanze, mentre poi si dà la caccia a miseri, che, per fame, danno di piglio a qualche po' di alimento che ad altri appartiene.

Stante ciò, io affermo con pieno convincimento, che, ormai, un provvedimento è necessario, che modifichi gli articoli del Codice civile, di cui ho parlato, e stabilisca il *maximum* del tasso, per eliminare questa immoralità, questa iniquità che si chiama *usura*.

Ma, molti dicono, cotali provvedimenti legislativi potranno portare pochissimo effetto; resteranno lettera morta; perchè l'usuraio si nasconde; l'usuraio non mette in mo-

stra gli enormi interessi che egli percepisce; l'usuraio fa apparire dal titolo, che egli ha dato un capitale, forse senza interesse, graziosamente, o che lo ha dato in deposito, e via discorrendo.

Comprendo la gravità dell'obbiezione; e ripeto, come ho riconosciuto, poc'anzi, che è molto difficile colpir l'usuraio nell'atto che consuma la sua iniquità; ma, d'altro lato, credo che la società debba armarsi contro l'usura, in doppio modo: col mezzo preventivo e col mezzo repressivo.

Il mezzo preventivo è quello di creare delle istituzioni, le quali rendano meno necessario, per la povera gente specialmente, di ricorrere all'usura.

E così in questo disegno di legge è proposta l'istituzione delle casse di prestanze agrarie per gli agricoltori, che corrisponde press'a poco a quello che erano i monti frumentari.

Ho proposto ancora l'istituzione delle casse di sconto per gli stipendiati dello Stato. Noto che il Banco di Napoli fino al 1860 anticipava due mesi sugli stipendi degli impiegati dello Stato, e delle pubbliche amministrazioni, e non perdette nel disimpegno di questi sconti.

La statistica d'allora ci assicura che il Banco non ebbe alcun danno in proposito.

Questa sarebbe un'istituzione benefica in favore della classe numerosissima degli impiegati i quali frequentemente devono ricorrere agli usurai. Naturalmente il Banco adopererà le debite cautele, come ad esempio chiederà l'assicurazione della vita dell'impiegato, e la delegazione dello stipendio. Questi sarebbero alcuni dei rimedii preventivi che si possono organizzare.

Ma ci vogliono, parimenti, rimedii repressivi, vale a dire bisogna colpire l'usura.

Io distinguo l'usura semplice, la quale impone il tasso massimo d'interesse, oltre quello legale, e lo stabilisce senza mezzi subdoli, senza accorgimenti, senza raggiri; distinguo questa usura semplice dalla delittuosa, che è quella che si esercita con mezzi subdoli, con simulazione, abusando della leggerezza ed inesperienza, del bisogno, della spensieratezza di colui che ricorre all'usuriere.

Io ho proposto contro l'usura delittuosa una sanzione penale.

Propongo altresì che vi sia modo come provare l'esistenza dell'usura. Sarebbe per-

messo, in questi casi, la prova testimoniale, e qualunque altro mezzo di prova affin di assodare l'esistenza dell'usura, quando però concorrano presunzioni gravi, precise, concordanti.

Pertanto, a non eccedere nella repressione, ho chiaramente espresso, che il titolo esecutivo, e la cambiale, non vengano sospesi nella loro eseguibilità salvo che si fornisca cauzione: ho soggiunto del pari, che colui il quale impugna per usura un titolo, e soccomba nella sua impugnazione, possa essere condannato a' danni ed alla multa.

Quindi, secondo il mio progetto, vi è un perfetto equilibrio nello stato delle persone contraenti, e nello stato delle cose, per cui non vi sarebbe a temere un abuso qualsiasi.

Queste considerazioni mi fanno sperare che la Camera, affermando un alto principio di moralità, vorrà far buon viso a questa mia proposta di legge, alla quale gentilmente ha aderito l'egregio collega Aguglia.

Come ho cennato nel primo mio discorso sulle modificazioni al Codice di procedura civile, inserisco qui la relazione da me presentata al progetto contro l'usura.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei più gravi malanni sociali, e, sventuratamente, abbastanza diffuso, è l'usura.

Essa immiserisce la vita economica e specialmente l'agricola.

Ed oggidì è diventata una piaga cancerosa, attorno alla quale brulicano e s'impinguano migliaia di vermi parassiti, insaziabili, della povera specie umana.

Il piccolo commerciante, il modesto proprietario, il contadino, l'operaio, bisognosi ed inesperti, furono e sono, in Italia e dovunque, le vittime predestinate dell'usuraio!

Dappertutto, ma in ispecie a Roma la popolazione minuta, a Napoli la plebe, in Sicilia i *carusi* (ragazzi minatori) e nelle campagne i contadini, sono le vittime dell'usura giornaliera, la quale li opprime perfino nel pagamento de' salari, nella somministrazione delle sementi, e di quanto occorra per la coltivazione.

Nulla dico di quella usura la quale specula su i figli di famiglia, sopra i crapuloni, i libertini, i giuocatori ed i dilapidatori dei patrimoni, perchè costoro vengono in terza linea in confronto degli altri, e specialmente delle misere plebi angariate e ridotte alla di-

sperazione, le quali s'inaspriscono ed imprecano!

Non quindi a torto diceva uno statista, che il marcio vero delle presenti calamità sociali ed il fomite più incurabile del malessere e del malcontento, è l'usura.

Di tal che impedire, o limitare almeno, l'usura, è un necessario provvedimento di previdenza sociale.

Se non che, vi sono i *liberisti*, i quali, pur imprecando alla pravità dell'usura, credono che in nome della libertà contrattuale e commerciale, non possa per legge colpirsi cotale malanno sociale.

Ma siffatta invocazione della libertà non sembra plausibile, perchè la libertà non può equivalere all'arbitrio, ed alla spogliazione, nè può il suo santo nome coprire la rapina.

Ben diceva l'Arpinate: *augere comodum suum incomodo hominis, magis est quam agere contra naturam, quam mors, quam paupertas, quam dolor.*

Io pure sono *liberista*, ma di fronte alla prepotenza usuraria, che manomette e distrugge uomini e cose, divento *vincolista*, perchè innanzi alla necessità della pubblica salvezza, all'evidenza della pubblica ragione ed alla difesa nostra, il *dottrinarismo* deve piegarsi, ed aspettare tempi migliori.

I dottrinarii fanno la grazia di ammettere che codesta enorme immoralità, l'usura, debba essere condannata dalla coscienza umana e dal sentimento religioso, ma persistono a credere, che non possa venir colpita da una legge positiva. Invocano per altro le istituzioni preventive, come quelle di previdenza, le casse di prestanze agrarie, i monti frumentari, i monti di pietà per la pegnorazione, le casse di anticipo degli assegni, stipendi e salari, le cooperative di lavoro e di consumo.

Ed io aderisco completamente alla idea di promuovere ed ingrandire cotesti rimedi preventivi, ma nello stato presente della società, ciò non basta.

I *liberisti* ispirarono il sistema dal vigente Codice civile, il quale legalizza l'usura, e permette perfino un gravoso anatocismo, giacchè consente con l'articolo 1222, che la ragione dell'interesse sull'interesse possa essere anche maggiore del tasso pattuito.

Vi sono poi i *pessimisti* i quali credono che qualunque misura legislativa non solo non valga ad impedire oppure ad attenuare l'usura, ma che possa nientemeno rincrudirla, pel

pretesto del maggiore pericolo cui si va incontro.

Io non partecipo ad un *liberismo* che, nella sua applicazione, verrebbe a sanare la immoralità e perfino il delitto: avvegnachè io non ammetto *liberismo* e libertà impune del libertinaggio e della iniquità.

Non ammetto la onnipotenza di Stato e la soppressione della ragion dominicale individuale, come taluni vogliono: ma neanche mi rassegno alla idea che la società rimanga indifferente di fronte ad enormezze, che la dissanguano e la minano dalle fondamenta. La Società deve difendersi, e specialmente al giorno d'oggi è mestieri ricordarsi dell'insegnamento antico: *salus reipublicae suprema lex esto.*

Egli è vero, che le reti degli usurieri sono così abilmente e sottilmente ordite, che a combattere i loro abusi non basteranno le leggi: ma quando vi sono pratiche e pretese sfacciatamente contrarie alla legge moderatrice ed alla morale, il legislatore non può, nè deve tacere.

Non mi nascondo che il Codice civile quasi per fare ammenda di aver autorizzata l'usura, nell'articolo 1832 concede facoltà a sottrarsi al pagamento dello interesse usurario: ma oltre che vi occorre il decorrimento di un quinquennio, è mestieri che si offra la restituzione del capitale.

Comprendo che alla repressione occorre accoppiare le casse di prestanze agrarie, e di sconto, i monti di pietà, le cooperative ecc., ed è perciò che alcuni di codesti provvedimenti formano parte di questo disegno: ma penso che non si possa a meno di sancire misure severe e conducenti alla repressione della usura, per quanto è possibile.

Che anzi tra i rimedi preventivi io aggiungo taluni temperamenti che forse a prima vista non sembreranno bene allogati in questo schema.

Se non si riuscirà in tutto, certamente si potrà qualche cosa conseguire.

Quando avrò l'onore di ragionare sopra i particolari di questo disegno di legge, svilupperò maggiori considerazioni in proposito.

Ora mi giova ricordare che la dotta Germania si accinse a combattere efficacemente l'usura, come si desume dalle leggi 24 maggio 1880 e 19 giugno 1893.

In Francia uomini solenni come i signori Rouanet e Lacombe, già con successo hanno presentato progetti tendenti a limitare la li-

bertà del tasso degl'interessi. In Austria-Ungheria e nel Belgio si è già sulla via di debellare l'usura.

Di tal che io penso che la Camera eletta debba senz'altro preoccuparsi di siffatto gravissimo argomento: epperò sottopongo alla sua savia ponderazione l'infrascritto disegno di legge.

Quindi termino colla speranza che questo schema sarà preso in considerazione come il precedente.

**Presidente.** L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

**Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia.** Le alte ragioni di moralità, che informano il disegno di legge dell'onorevole Della Rocca, indubitatamente debbono spingere il Governo a pregare la Camera di accordare la presa in considerazione. Ma l'onorevole Della Rocca stesso riconosce che è abbastanza ostico questo suo disegno di legge, inquantochè si tratta di mutare interamente i principii del Codice civile per quanto concerne la libertà, che esiste piena ed assoluta intorno al tasso degli interessi.

Egli accenna anche ai mezzi di prevenzione, quali sarebbero l'istituzione di Monti frumentari, pei quali propone all'ultimo caso una specie di prestito forzoso, e domanda che sia dichiarato fatto delittuoso quello che, finora, era un fatto lecito, cioè l'alta ragione degli interessi.

Da questi brevi accenni la Camera vede l'importanza delle modificazioni, che propone l'onorevole Della Rocca: modificazioni le quali meritano un attento esame da parte del Governo e del Parlamento. Io quindi dichiaro espressamente che non mi oppongo alla presa in considerazione; ma che faccio le più ampie riserve in quanto al contenuto della proposta di legge ed alle modalità colle quali si esplica.

**Presidente.** Il Governo, dunque, non si oppone alla presa in considerazione di questo secondo progetto di legge dell'onorevole Della Rocca.

Coloro che approvano la presa in considerazione, sono pregati di alzarsi.

(La Camera delibera di prenderlo in considerazione).

### Svolgimento di interpellanze.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento d'interpellanze.

La prima è degli onorevoli Tiepolo, Chinaglia, De Puppi, Colpi, Rizzo e Valli Eugenio al ministro delle finanze: « Per sapere se e quando intenda provvedere alla definizione della transazione proposta dalla Regia Amministrazione con circolare ministeriale 22 marzo 1888 ed accettata dai Consigli delle Provincie interessate relativamente al debito dello Stato verso le Provincie venete e quelle di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio per rimborso delle prelevazioni fatte dalla Giunta del Censimento sul fondo sociale delle Provincie venete e lombarde pel Censimento delle Provincie sunnominate dall'anno 1830 a tutto l'anno 1834. »

L'onorevole Tiepolo ha facoltà di parlare.

**Tiepolo.** Onorevoli colleghi! I precedenti di questa questione, che costituisce l'argomento della interpellanza che io, assieme ad altri, ho avuto l'onore di presentare, sono noti alla Camera, perchè dell'argomento stesso si sono interessati a più riprese altri onorevoli deputati, e prima fra tutti l'onorevole Cavalletto, ora senatore, che tale questione ha sempre avuto particolarmente a cuore.

Tuttavia io credo opportuno di fare ancora di questi precedenti un breve cenno, perchè questo servirà a determinare meglio la portata della questione, ed a chiarire il vero obiettivo che con la presentazione dell'interpellanza ci siamo proposti.

Con le sovrane patenti del 23 dicembre 1817 e del 31 dicembre 1818 fu dal Governo austriaco ordinato il nuovo censimento nelle Provincie venete, ed in quella parte delle Provincie lombarde nelle quali fino allora era esistito il censimento provvisorio.

E fu istituita appunto allora una magistratura speciale, la quale fu denominata *Giunta del censimento*, residente a Milano e presieduta dal *Vicerè*.

Col regolamento del 18 dicembre 1825 furono stabilite in modo determinato e specifico le spese che per il nuovo censimento avrebbero dovuto essere sostenute dai Comuni in cui doveva farsi l'operazione, e fu decretato che tutte le altre spese dovessero stare a carico del Governo.

Affinchè i Comuni potessero provvedere al carico delle loro spese speciali, nel 1826

fu stabilito che si dovesse formare un fondo sociale nel quale avrebbe dovuto versarsi il prodotto di una eguale apposita sovrimposta sull'estimo di tutti i Comuni delle Province aventi un censo provvisorio, salvo a lavoro compiuto il conguaglio fra Comune e Comune del contributo e dello speso effettivamente.

Il Governo, a sua volta, e nei riguardi della parte di spesa assunta in proprio da principio, la sostenne e pagò di anno in anno come e nella misura in cui veniva a verificarsi.

Nel 1833 per altro, con Sovrana Risoluzione, si ordinò che lo Stato non dovesse contribuire che con una annualità fissa, la quale fu stabilita nella cifra insuperabile di lire italiane 358,814. 81. Siccome con questa limitazione della annualità governativa i lavori del nuovo censimento venivano ad essere d'assai ritardati: e d'altra parte il fondo sociale, costituito dai contributi annuali dei Comuni appariva esuberante alla spesa propria dei Comuni; così colla stessa Sovrana Risoluzione fu stabilito che il fondo sociale dovesse servire anche a coprire la spesa di incombenza passiva dello Stato come sovvenzione ed anticipazione da rifondersi dallo Stato a lavoro compiuto, dietro liquidazione, e per modo che questa rifusione non dovesse eccedere mai l'annualità di 358,814. 81.

In questa guisa, dal 1832, in cui questo nuovo provvedimento fu ordinato, fino al 1854 in cui l'operazione del nuovo censimento fu compiuta, i Comuni delle Province venete e della Lombardia pagarono per spese proprie in complesso 2,875,995 lire e per conto del Governo, vale a dire come sovvenzione ed anticipazione, lire 5,921,937.

Questo debito dello Stato verso i Comuni delle Province venete e lombarde non fu pagato mai dal Governo austriaco, per il pretesto delle difficoltà di conteggio; difficoltà divenute ancora più gravi nel momento in cui l'Austria perdette il territorio lombardo, ed il debito fu frazionato. Ma se il Governo austriaco non pagò questo suo debito, nemmeno il Governo nazionale mostrò in proposito buone disposizioni. Però questo, cedendo alle insistenze ripetute dei Comuni e delle Province interessate, e ai richiami e sollecitazioni fatte pure in questa Camera, con Decreto del 1880 istituì una prima Commissione, e con altro Decreto del 1884 una

seconda, con incarico di riconoscere il debito dello Stato per questo titolo, di liquidarlo e determinare eziandio i Comuni ai quali questo credito avrebbe appartenuto.

Le due Commissioni liquidarono il credito dei Comuni e delle Province lombarde appunto nella cifra, che ebbi l'onore di esporre testè, e riconobbero esplicitamente l'obbligo dello Stato di pagare il debito, così accertato, come riferì lo stesso ministro delle finanze del tempo nella tornata del 2 maggio 1884: e determinarono eziandio che questo credito apparteneva ai Comuni di tutte le Province venete; e, per riguardo alla Lombardia, ai Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio.

La nomina delle Commissioni da parte del Governo, avvenuta, come dissi, coi Decreti del 1880 e del 1884, fu anche determinata dal fatto che parecchi Comuni, interessati in questo credito, scesero in giudizio per promuovere davanti ai tribunali le loro azioni in confronto dello Stato.

Di fatto, i Comuni della intera provincia di Rovigo, rappresentati dal comune di Rovigo, il comune di Venezia ed il comune di Padova con tre cause chiamarono lo Stato dinanzi ai tribunali, perchè fosse condannato al pagamento di questo debito verso i Comuni medesimi.

È inutile parlare della lite promossa dal comune di Padova, perchè questa non fu seguita in attesa dell'esito che avrebbero avuto le altre due.

Nella causa, promossa dai comuni della provincia di Rovigo, il tribunale, con sentenza del dicembre 1884, riconobbe la competenza dell'autorità giudiziaria nella materia, e condannò addirittura lo Stato al pagamento del suo debito. La Corte d'appello poi, con sentenza del luglio 1885, confermò la dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria; assolse per altro lo Stato dalla osservanza del giudizio perchè ritenne occorresse che tutti i Comuni interessati, e non una parte soltanto, dovessero intervenire nel giudizio.

Nella causa di Venezia, il tribunale di Venezia riconobbe esso pure la competenza dell'autorità giudiziaria con sentenza del marzo 1886, ma sospese la decisione del merito per un motivo quasi uguale a quello che era stato addotto dalla precedente sentenza della Corte d'appello, ordinando cioè d'ufficio l'intervento di tutti gli altri Co-

muni, ritenendo essa pure che non si potesse sentenziare sul diritto di un municipio solo, ma occorresse la presenza in giudizio di tutti gli enti, ai quali il diritto era comune.

La Corte d'appello di Venezia però, quella stessa Corte che nel luglio del 1885 aveva riconosciuto nella causa di Rovigo la competenza dell'autorità giudiziaria, nel febbraio 1887 proclamò invece la incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Le due sentenze della Corte d'appello furono denunciate in Cassazione.

I ricorsi però non furono discussi, e rimasero e sono tuttora giacenti perchè in parte per le lusinghe a parole, in parte per il fatto effettivo e concreto del Governo, i Comuni credettero di potere ormai contare in modo sicuro sopra una transazione. Infatti mentre già nella tornata del 16 maggio 1888 il ministro delle finanze, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Cavalletto, aveva preso impegno formale che fra breve avrebbe presentato un disegno di legge inteso a provvedere al pagamento da parte dello Stato di questo suo debito verso i Comuni interessati, pochi giorni appresso, con la data 22 maggio 1888, dalla Direzione generale delle imposte dirette e del catasto fu diramata ai prefetti, presidenti delle Deputazioni provinciali, questa circolare di cui mi permetto di leggere alcuni brani: « Veduti gli atti e le proposte della Commissione istituita col ministeriale decreto 24 luglio 1884 coll'incarico di esaminare la questione relativa al fondo sociale destinato alle spese del nuovo censimento Lombardo-Veneto, nelle Provincie e Comuni già ad estimo provvisorio, il Ministero è venuto nella determinazione di presentare al Parlamento un disegno di legge, anche in conformità dell'impegno assunto nella tornata 16 maggio seguente, sulle seguenti basi:

1° Che sia riconosciuto e liquidato il debito dello Stato verso il detto *fondo sociale*, nella somma complessiva di lire 5,921,839.39 che dovrebbe rimborsarsi, giusta la risoluzione imperiale del 15 aprile 1833 in ragione di annue lire 358,814.81 corrispondenti alla dotazione erariale fissata invariabilmente col *decreto 19 febbraio 1831*; e così nel periodo di 19 anni;

2° Che però, affinchè gli enti creditori possano trarne miglior profitto, sia convertito il rimborso in cinque anni soltanto, a decorrere dalla data di approvazione della legge, e

per conseguenza alla somma di lire 3,967,635.50, rappresentante il valore attuale della stessa annualità, dovrebbe aggiungersi l'ammontare degli scalari di un quinquennio;

3° Che il pagamento sia fatto alle Provincie in rappresentanza dei *Comuni* creditori, ai quali sarebbe riservato il deliberare sul modo di occupazione della quota rispettivamente loro dovuta in seguito al conguaglio fra loro delle ragioni di credito e debito verso il fondo sociale;

4° Che la materiale esecuzione del pagamento non debba aver luogo se non quando *tutte le Provincie* interessate abbiano concordato il riporto tra loro della somma totale, e siansi obbligate di rilevare l'erario dello Stato da qualunque eventuale pretesa dei Comuni e dei contribuenti in dipendenza della liquidazione del fondo sociale. »

Eppoi la stessa circolare si chiude con queste altre parole:

« Il pagamento materiale, come si disse, verrebbe fatto, quando tutte le Provincie avessero concordato il riparto della totale somma a debito dello Stato, e perciò quando questa onorevole Deputazione provinciale sarà in grado di fare le definitive sue comunicazioni al Ministero, dovrà altresì essere compiacente di *ammettere un atto di deliberazione, col quale si obblighi di rilevare l'erario da qualunque eventuale pretesa dei Comuni e dei contribuenti, per modo che col materiale pagamento alla Provincia, lo Stato sia assolto da qualunque successiva azione, ragione o molestia, e la contabilità del fondo sociale debba intendersi definitivamente saldata.* »

Questa circolare produsse subito l'effetto che i Comuni i quali avevano intentato causa in confronto dello Stato, abbandonarono le liti, o per meglio dire le lasciarono giacenti come lo sono anche adesso.

La Deputazione della provincia di Venezia assunse poi l'iniziativa dell'accordo da stabilirsi fra le Provincie venete e le Provincie lombarde, allo scopo dell'accettazione di questa transazione proposta, e del riparto dei fondi, e di tutte le altre operazioni a cui la circolare della Direzione generale delle imposte e del catasto accennava.

In riunioni tenutesi dai delegati di tutte le Provincie interessate, si deferì alla Deputazione di Venezia, assistita da apposita Commissione, l'accertamento del credito, la liqui-



dazione sua ed il riparto voluto dalla circolare. E difatti la deputazione provinciale di Venezia queste operazioni compì con un lavoro coscenziosissimo che è contenuto nel fascicolo a stampa di cui il Ministero è in possesso, e col quale fu concretato che dei 3,967,635 lire, capitale proposto a pagarsi da parte dello Stato, a tacitazione di questo debito, devono assegnarsi alle Province venete in complesso lire 3,095,111.72, alle cinque Province lombarde interessate lire 872,523.78. Alla qual somma aggiunto l'interesse 5 per cento scalare, per il quinquennio in cui il Governo propose di fare il pagamento, si hanno queste altre somme: alle Province venete lire 3,359,378.47, alle lombarde lire 1,003,402.35.

Dalla Commissione si fece poi anche il sub-riparto per Provincia della somma assegnata alle Province venete, e i delegati delle Province lombarde fecero consensualmente lo stesso sub-riparto per la somma alle Province attribuita. Con tali sub-riparti, alla provincia di Bergamo furono assegnate lire 289,221.76, alla provincia di Brescia, compresa la Valcamonica, lire 583,142.56, alla provincia di Cremona lire 69,142.38, alla provincia di Mantova lire 22,160.36, a quella di Sondrio lire 50,635.39, a quella di Venezia lire 573,164.12, a quella di Padova lire 831,268.92, a quella di Rovigo lire 267,896.92, a quella di Treviso lire 629,973, a quella di Udine lire 210,102, a quella di Verona lire 506,552, a quella di Vicenza lire 540,422.

Preparato così il lavoro, i Consigli provinciali di tutte le Province furono invitati a deliberare intorno ad un apposito ed identico ordine del giorno, che io devo permettere di leggere in parte, per dimostrare che, con esso, da ogni Provincia si accettarono tutte intere le condizioni della transazione proposta con la circolare governativa, e fu accettato pure il riparto e sub-riparto della somma offerta dal Governo.

L'ordine del giorno fu il seguente:

« Il Consiglio udita la relazione della Deputazione Provinciale, delibera:

1° di accettare la proposta comunicata dal Ministero delle finanze colla nota circolare 22 maggio 1888 a tacitazione della vertenza relativa al rimborso delle prelevazioni fatte dalla Giunta del Censimento L. V. sul fondo sociale delle Province venete e lombarde pel censimento di dette Province dal-

l'anno Camerale 1830 a tutto l'anno Camerale 1854, della somma complessiva di lire 3,967,635.50, aumentata dei relativi interessi scalari 5 per cento, pagabile in 5 rate annuali dalla data della approvazione della legge che sarà dal Governo proposta al Parlamento Nazionale;

2° di assumere a carico della Provincia l'obbligo di rilevare l'Erario dello Stato da qualunque eventuale pretesa che potesse esser mossa da Comuni o da contribuenti della Provincia in dipendenza alla accettata liquidazione del fondo sociale di cui al capo primo, per modo che, col materiale pagamento alle Province, lo Stato venga ad essere assolto da qualsiasi successiva azione, ragione o molestia, e la contabilità del fondo sociale debba intendersi definitivamente saldata a suo riguardo;

3° di approvare la ripartizione dell'anzidetta somma di lire 3,967,635.50 aumentata dell'interesse scalare sopraccennato, ed ascendente alle cifre che ho avuto l'onore di esporre precedentemente;

4° Di accettare infine il riparto di quest'ultima somma, ai termini del prospetto unito alla relazione della Deputazione provinciale, per modo che la Provincia di . . . . . qual'era prima del compartimento territoriale 1853, abbia ad esigere la somma di . . . . . »

Tutti, senza eccezione, i Consigli provinciali delle Province venete e lombarde approvarono con apposita deliberazione questo ordine del giorno colla cifra di sub-riparto assegnata alle rispettive Province.

Io ho dovuto insistere in questi particolari, perchè l'onorevole ministro delle finanze giorni or sono rispondendo ad una nuova interrogazione del senatore Cavalletto nell'altro ramo del Parlamento, ha dichiarato che « le Province consentirono alla proposta transazione quasi tutte, ma si perdettero molto tempo nelle trattative; e ad una parte delle condizioni, poste dal Governo, che riguardavano l'accordo tra Province e Comuni, non si era ancora data una definizione esauriente. »

Non quasi tutte, ma assolutamente tutte le Province interessate accettarono, onorevole ministro, la transazione proposta. E non è che manchi ancora la definizione di una qualche parte delle condizioni: ma tutte le condizioni furono assentite ed adempiute dalle Province così come furono formulate e pro-

poste dal Governo senza limitazione alcuna, senza alcuna riserva.

E la transazione fu accettata, quantunque, per dire la verità, le condizioni sue non fossero eque e fossero onerosissime. Non eque, perchè faceva penosa impressione il vedere il Governo debitore moroso da 40 e più anni, venire a pretendere e ad imporre nuovamente il beneficio del rateo, quel beneficio dal quale per ragioni morali e giuridiche avrebbe dovuto considerarsi assolutamente decaduto. Onerosissimo, perchè col computo delle 17 annualità il credito dei Comuni veniva ridotto del 50 per cento, e, per giunta, si obbligavano le Provincie, le quali nel credito stesso non avevano interesse proprio, ad assumere di fronte ai Comuni ed ai privati ed a sollievo dello Stato, certe responsabilità, che per ragioni di giustizia e di diritto avrebbero dovuto pesare esclusivamente sullo Stato stesso.

Ma con tutto questo le Provincie nell'interesse dei Comuni hanno accettato, ripeto, questa transazione, perchè purtroppo è divenuto ormai canone fondamentale di prudenza amministrativa di considerare preferibile una magna transazione ad una lauta sentenza; e perchè dopo 40 anni di inutile attesa, il credere, come si è fatto credere ai Comuni, che finalmente il debito dello Stato di momento in momento sarebbe pagato, ha fatto apparire meno sensibile, per così dire, il sacrificio rilevante che per una parte notevole del loro diritto i Comuni stessi venivano a subire con la transazione proposta.

Le Provincie ed i Comuni credettero, infatti; ma credettero invano! Il Governo dal giorno della circolare 22 maggio 1888 non si mosse più.

Non è esatto quello che l'onorevole ministro disse in Senato, rispondendo all'onorevole Cavalletto, di nuove trattative corse fra il Governo e le Provincie nei riguardi di questa transazione, e del tempo che si sarebbe perduto in tali nuove trattative, per cui il disegno di legge, che era promesso e che doveva essere, per quel che pareva, presentato appena le Provincie avessero dichiarato di accettare la transazione proposta, non fu effettivamente presentato. Perchè il 28 febbraio 1891 l'elaborato della Commissione interprovinciale, e i verbali dei Consigli provinciali con la accettazione per parte delle Provincie interessate della suddetta, transazione, furono rimessi al ministro delle fi-

nanze del tempo, con un memoriale della Deputazione provinciale di Venezia nel quale essa anche per incarico delle altre Provincie, invocava appunto la sollecita presentazione del disegno di legge promesso.

Da quel giorno ad oggi (e sono trascorsi più di tre anni) si ebbero bensì nuove insistenze da parte delle Provincie: si ebbero nuove interrogazioni eccitatorie da parte specialmente degli onorevoli Marazzi, Rizzo e da ultimo nuovamente da parte dell'onorevole Cavalletto: si ebbero bensì nuove promesse da tutti i ministri di finanza. Ma il disegno di legge non fu presentato colle condizioni vecchie, e le Provincie non ebbero alcuna notizia di proposte nuove intorno alle quali potesse aprirsi una nuova trattativa qualunque.

Ora noi interpellanti, dopo che lo Stato ha riconosciuto in modo così solenne il suo debito, dopo che questo fu liquidato nel suo ammontare preciso, e le condizioni della transazione furono dalle Provincie interessate accolte senza alcuna modificazione, limite o riserva, crediamo che sia debito di lealtà per il Governo di rompere ogni indugio e di adempiere finalmente al suo dovere assunto tanto solennemente in faccia ai creditori suoi ed in faccia al Parlamento.

Un ulteriore ritardo farebbe quasi credere che la transazione proposta con la circolare del 1888 non fosse diretta se non che a sorprendere la buona fede dei Comuni che intentarono lite allo Stato, persuadendoli di abbandonarla.

Un ritardo ulteriore renderebbe poi ancor più onerose pei Comuni creditori le condizioni della transazione stessa, per la perdita degl'interessi durante la attesa, e per l'aumento forzato del rateo di cinque anni proposto ed accettato pel pagamento.

Nè mi opponga il ministro le condizioni difficili in cui si trova il bilancio dello Stato: perchè queste potranno costringerlo a diminuire le spese; ma non potrebbero mai giustificarlo se per esse desse di frego ai debiti dello Stato e specialmente ad un debito come questo, che, pei Comuni creditori, rappresenta danari da essi pagati per conto e per incarico del Governo, che fin dalla origine si obbligò a farne restituzione.

Oltre al disavanzo finanziario, vi è un altro disavanzo, o signori, il quale è ben più terribile per lo Stato, ed è il disavanzo mo-

rale che, ogni giorno, a me pare si faccia, pur troppo, più profondo, col discredito del Governo, con la cattiva riputazione che si fa intorno allo Stato di essere un debitore mal fido od un cattivo pagatore. Ora, a questo disavanzo morale, io credo che l'onorevole ministro delle finanze debba provvedere con quella stessa cura e sollecitudine (e forse con maggiore) che egli dedica per coprire il disavanzo finanziario. Le difficili condizioni del bilancio dello Stato potrebbero, tutto al più, giustificare l'onorevole ministro delle finanze, se esso, per alleviare l'aggravio annuo che, col rateo proposto di cinque anni verrebbe a pesare sul bilancio stesso, proponesse alle Provincie di aumentare e prolungare il rateo.

Se questa proposta fosse fatta, io credo che le Provincie la accetterebbero con sollecitudine maggiore di quella che il Governo mettesse nel farla.

Quello che urge peraltro è che questo progetto sia finalmente presentato senza alcun nuovo ritardo.

Ed è questo appunto che io, a nome anche degli altri onorevoli colleghi che mi hanno fatto l'onore d'associarsi nell'interpellanza, ed oso dire a nome di tutti i rappresentanti appartenenti alle Provincie venete e lombarde interessate, domando all'onorevole ministro; e lo domando non solamente o nell'interesse dei Comuni creditori, ma anche, e forse molto più, della lealtà e dell'onore del Governo. (*Bravo! Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Sonnino Sidney, ministro delle finanze.** Già manifestai in genere brevemente le intenzioni del Governo su questa questione, quando risposi poco tempo indietro ad un'interrogazione dell'onorevole Cavalletto in Senato.

Non entrerò nella minuta storia delle lunghe vicende di quest'affare. La questione del debitore e del creditore attuale in rapporto al dare e l'avere del fondo sociale pel compartimento Veneto, non è così limpida e chiara come forse risulterebbe dalla storia fatta dall'onorevole Tiepolo.

Stando anche alle decisioni del Consiglio di Stato, non è così certo e indiscutibile che sia veramente lo Stato il debitore, anzichè il solo compartimento Veneto; e certo non è chiaro che siano creditrici le Provincie. Se c'è un creditore, se l'eredità del fondo sociale non è lo Stato, lo sono i contribuenti. E se

si volesse trascurare il diritto dei contribuenti, sarebbero i Comuni, e non mai le Provincie che dovrebbero rappresentarli. Se si tratta quindi di riconoscere come creditrici le Provincie, le quali qui appariscono soltanto come intermediarie, il meno che si possa loro chiedere è di esimere lo Stato da ogni responsabilità di fronte ai terzi.

Ad ogni modo, osserverò all'onorevole Tiepolo, che qualche ritardo è stato cagionato anche forse dal fatto, che il sub-riparto delle somme tra i singoli Comuni non è stato ancora fatto.

Eppure questa del riparto tra i Comuni era una delle condizioni delle quali parlò l'onorevole Magliani nel 1888.

Qualunque decisione si prendesse oggi riguardo a questa somma da pagarsi dallo Stato, è indubitato che le Provincie dovrebbero non soltanto stabilire il riparto tra loro, ma anche fra i comuni, ed inoltre garantire, come del resto hanno ammesso le Provincie stesse, lo Stato da qualunque responsabilità, sia di fronte ai Comuni, sia di fronte ai contribuenti. Date queste condizioni, per quanto le condizioni generali del bilancio, anche dopo votati i provvedimenti finanziari e tolto il disavanzo, siano molto diverse e molto meno rosee di quello che apparivano nel 1888, io non sarei alieno dal proporre al Parlamento una sistemazione di questa partita, a condizione però che il bilancio fosse prima assestato. Imperocchè mi parrebbe cosa proprio improvvida e pericolosa aggiungere nuovi debiti ad un bilancio, quando non si arriva a pagare i vecchi.

**Tiepolo.** È vecchio anche questo.

**Sonnino Sidney, ministro delle finanze.** Quindi io sono disposto a studiare l'argomento, anzi l'ho già studiato, ed è quasi pronto un disegno di legge pel riparto della somma di circa 4 milioni indicata dall'onorevole Tiepolo, in una serie di anni non lunga, e purchè non si parli di interessi. Io mi propongo, insomma, di presentare un disegno di legge alla Camera appena sieno approvati i provvedimenti finanziari.

L'onorevole Tiepolo dice che bisogna innanzi tutto provvedere al disavanzo morale e togliere l'impressione che lo Stato sia un cattivo pagatore.

Ma io sfido a far sì che lo Stato possa essere un buon pagatore fino a che resta il disavanzo finanziario.

Rimediare dunque alla situazione del bilancio e del tesoro e vedrete che lo Stato pagherà prontamente i vecchi debiti e riconoscerà anche i nuovi se si presenteranno.

In questa questione poi bisogna andare adagio perchè io non ammetto il punto di vista da cui giudica l'onorevole Tiepolo, (ed appoggio questa mia opinione ad un esplicito parere del Consiglio di Stato) che si tratti qui di una relazione giuridica di debito e di credito da regolare con le norme del dare e dell'avere, del mio e del tuo.

Si tratta invece di una vera questione di *impero*, di una questione relativa all'assetto dell'imposta e da regolarsi con le norme del diritto pubblico interno in fatto di relazioni tra Stato e contribuente.

Non posso quindi entrare nell'ordine di idee dell'onorevole Tiepolo.

Ad ogni modo, ripeto, per quanto mi riguarda io prometto di presentare a questo proposito un disegno di legge, appena sieno passati i provvedimenti finanziari.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tiepolo per dichiarare se sia soddisfatto, della risposta avuta dal ministro delle finanze.

**Tiepolo.** L'onorevole ministro ha insistito su talune difficoltà, che ancora esisterebbero alla completa liquidazione dell'accordo fra lo Stato ed i Comuni ed alle quali aveva già alluso rispondendo al senatore Cavalletto nell'altro ramo del Parlamento, ed ha asserito che non sia stato per anco eseguito il sub-riparto fra i Comuni delle somme attribuite alle rispettive Provincie, ed ha su questo punto fondata la giustificazione non solo dei ritardi passati, ma anche dei ritardi nuovi che si verificheranno nella definizione della vertenza.

Non so che cosa abbiano fatto gli altri Comuni delle altre Provincie venete e lombarde interessate in questa questione; ma so che la provincia di Venezia ha effettivamente eseguito anche il sub-riparto fra i suoi Comuni e potrei anche citare la data delle deliberazioni, che tutti i Consigli comunali hanno fatte, accettando la quota che da questo ulteriore sub-riparto è risultato a loro favore.

Ma, in qualunque caso, anche se essendosi fatto questo dai Comuni più diligenti della provincia di Venezia, altrettanto non fosse stato fatto dai Comuni delle altre Provincie venete e lombarde; credo che proprio non ne possa derivare alcun ostacolo; anzi sia un motivo assolutamente indifferente.

E difatti quando la condizione essenziale della transazione proposta dal Governo stesso, è precisamente questa che le Provincie assumano esse in sollievo dello Stato ogni responsabilità, di fronte ai Comuni, ed in confronto dei privati contribuenti, a me pare che il Governo, nelle deliberazioni già prese ormai unanimemente da tutte le Provincie, in ordine a questa assunzione di responsabilità, abbia tutto quello che gli occorre, perchè la sua coscienza e il suo buon volere (se vorrà averne) possano ritenersi completamente appagate.

Per verità, io sono malamente impressionato, non solo di queste nuove difficoltà alle quali il ministro ha accennato, ma anche delle altre incertezze che oggi per la prima volta da parte del Governo si esprimono relativamente alla qualità giuridica di questo debito ed all'incombenza sua. Perchè io non so conciliare le incertezze dell'onorevole ministro, con la protesta solenne e ripetuta che gli onorevoli ministri delle finanze che lo hanno preceduto, in questa Camera e nell'altro ramo del Parlamento, hanno fatto non solo sulla qualità del debito, ma anche sulla sua incombenza proclamando che questo debito era debito dello Stato, era debito che lo Stato s'impegnava assolutamente di soddisfare; e ciò malgrado i pareri del Consiglio di Stato che non conosco, ma certo in base ad un criterio molto elementare che è quello di rispettare ed eseguire la legge costitutiva del debito e credito.

Poichè è legge sicuramente la Patente sovrana del 1833, pel diritto pubblico allora vigente, e la Patente sovrana del 1833 obbligando i Comuni a pagare per conto del Governo, dichiarava pure che questo pagamento era una sovvenzione, un'anticipazione, ed assumeva l'impegno assoluto che queste sovvenzioni ed anticipazioni sarebbero state dal Governo restituite, salvo liquidazione a lavoro compiuto.

Di fronte a dichiarazione legislativa di questo genere, non so assolutamente comprendere come l'onorevole ministro delle finanze oggi si manifesti incerto, quasi trepidante, sull'ammettere la stessa incombenza di questo debito a carico dello Stato.

Perciò, e dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, per dir la verità, non ho il coraggio di dichiararmi soddisfatto. Peraltro io ho una stima così elevata della persona

dell'onorevole Sonnino ed una fiducia troppo larga della lealtà del Governo per dubitare che l'impegno, dall'onorevole ministro delle finanze assunto per riguardo alla presentazione del disegno di legge, che egli ha dichiarato esser quasi pronto, non abbia ad essere mantenuto.

Non metto in dubbio la sincerità e la lealtà dell'impegno da parte del ministro delle finanze, neanche quando egli mi dice, che lo presenterà allorchè saranno passati i provvedimenti finanziari, imperocchè la parola « passati » non indica certo la qualità di questo passaggio.

Non si possono far previsioni, nè io potrei prendere impegno di sorta relativamente al mio voto. Ma non voglio ritenere che l'onorevole ministro delle finanze abbia in mente di fare, nemmeno indirettamente, una pressione sull'animo e sulla coscienza dei deputati e di dir loro: o mi votate i provvedimenti ed io vi concederò quello che domandate, o, se non me li votate, non ve lo concederò.

Fra le altre cose, qui si tratta di un credito sacrosanto, e noi non domandiamo favori nè privilegi pei Comuni interessati. Debbo adunque ritenere che la parola « passati » lasci completamente impregiudicata la questione del passaggio.

Passeranno con fortuna, tanto meglio; passeranno con sfortuna, spero che la presentazione del disegno di legge verrà fatta ugualmente; dandomene pieno affidamento la sua lealtà, onorevole ministro Sonnino. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Tiepolo ed altri deputati.

Viene ora una interpellanza dell'onorevole Ferraris Napoleone al ministro dei lavori pubblici, « sul modo con il quale intende provvedere alla costruzione del ponte sulla Trebbia ad esclusivo servizio della linea ferroviaria Alessandria-Piacenza. »

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Domando di parlare,

**Presidente.** Parli pure.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Desidero fare una dichiarazione.

La mia risposta sarà, in ogni caso, molto semplice; dirò, se si vuole, che milioni da spendere non ne abbiamo, ma voglio fare avvisato l'onorevole Ferraris, che mi vennero ochi giorni addietro presentate alcune pro-

poste per vedere di finirla con questo ponte sulla Trebbia. Naturalmente queste proposte sono state messe allo studio.

Io mi riservo di esporre più tardi la mia opinione.

Nel momento presente dichiaro fin da ora che non potrei dargli nessun affidamento, ma del resto faccia ciò che crede.

**Presidente.** Onorevole Ferraris, insiste nel volere svolgere la sua interpellanza?

**Ferraris Napoleone.** Io sono sorpreso delle premurose dichiarazioni del ministro. Io presentai una interpellanza non una interrogazione....

**Presidente.** Le domando se insiste nel volere svolgere la sua interpellanza.

**Ferraris Napoleone.** Insisto.

**Presidente.** Allora ha facoltà di parlare.

**Ferraris Napoleone.** Sono dolente di dovere svolgere la mia interpellanza, presentata nel giugno dell'anno scorso, in questi giorni in cui la gravità delle condizioni finanziarie dovrebbe imporre il silenzio a qualsiasi domanda di spese e di lavori pubblici: ma insisto nello svolgerla perchè sento il dovere di richiamare alla memoria del Governo impegni accettati da esso da tempo antico e perchè si tratta di opera che è di interesse vitalissimo per la mia Provincia ed è anche di interesse importantissimo per la Nazione. Insisto anche perchè su questo argomento fu già molte volte richiamata l'attenzione della Camera; ed è veramente poco conveniente, direi quasi ingiusto, che tale quistione non sia stata ancora risolta.

Intendo parlare della questione ormai trentennaria della costruzione di un ponte sul Trebbia al servizio della importante linea ferroviaria Piacenza-Alessandria.

Non voglio tediare la Camera col rifare tutta la storia di questo ponte del quale fu già più volte decretata la costruzione, molte volte promessa dal Governo, e che è ancora un desiderio vivissimo della Provincia a cui appartengo.

La storia di questo ponte è conosciuta dalla Camera; fu costruito prima del 1859 e fu distrutto dagli Austriaci nella guerra del 1859. Ne fu decretata la ricostruzione dal Governo dittatoriale dell'Emilia, ed il decreto fu poi sanzionato dall'Augusta parola del Re. Ebbene, esso sta attendendo che la memoria di quei giorni gloriosi (in cui le Provincie piacentine entusiaste, volenterose, accorda-

rono alla Società della ferrovia Alessandria-Piacenza l'occupazione precaria del ponte provinciale pur di essere prestamente unite a mezzo della ferrovia alle Provincie piemontesi) spinga il Governo a mantenere le molte volte ripetute promesse.

L'onorevole ministro può ricordare certamente quante volte la provincia di Piacenza abbia domandato che la ferrovia lasciasse libero il ponte provinciale al servizio del commercio che si fa attivissimo fra la regione della Trebbia con la città di Piacenza non solo, ma altresì con le altre città dell'Emilia e della Lombardia.

Ricorderà l'onorevole ministro le sollecitazioni che furono argomento in quest'Aula di ripetuti discorsi dell'onorevole Ruspoli Emanuele come deputato di Piacenza.

Fu sempre fatto osservare al Governo che il ponte della Trebbia ridotto dalla occupazione della ferrovia ad una larghezza di gran lunga inferiore a quella che è prescritta dai regolamenti, chiuso per più della metà della giornata alla viabilità ordinaria a cagione del passaggio dei treni finisce per non più corrispondere allo scopo per il quale fu costruito. Ma tutte le sollecitazioni furono infruttuose e riuscirono soltanto a dimostrare che il Governo non può in alcun modo disconoscere l'importanza di quell'opera, e che è costretto ad ammettere come indiscutibile il diritto della provincia di Piacenza di vedere allontanata la ferrovia dal ponte provinciale. Il Governo, a scusa del suo rifiuto, ha sempre addotto la povertà della finanza pubblica. Scusa che non ha alcuna ragione di essere quando si tratta di adempiere obbligazioni non discutibili e da tempo accettate, ma che nel caso presente ripugna alla morale e alla lealtà del Governo perchè è da nessuno disconosciuto che ben'altri sacrifici si imposero al paese per opere non necessarie nè obbligatorie. Ma, onorevole ministro, saremmo noi tutti della provincia di Piacenza i primi ad acconsentire che un interesse locale non avesse mai a portar danno ad un interesse qualsiasi generale. Piacenza ha sempre dato del suo patriottismo non dubbie prove; e, per non uscire dall'argomento, accenno solo a questo fatto; che ha aspettato oltre 30 anni il sodisfacimento di quel solo suo desiderio che risponde ai più vitali interessi del suo commercio e della sua agricoltura. Ora è mestieri, mi pare, che anche alla pro-

vincia di Piacenza sia fatta parte dei molti benefici che sono accordati a tante altre regioni. E tanto più quando questa parte che si richiede non è che l'adempimento di una obbligazione del Governo.

Mi consenta l'onorevole ministro che io ricordi alcune parole, pronunziate dall'illustre e compianto ministro Genala, in occasione della discussione della legge sull'esercizio delle ferrovie del 1885. Allora il ministro rispondeva all'interpellante onorevole Ruspoli; con questa legge si provvede alla costruzione del doppio binario Novi-Alessandria-Bologna; poscia provvederemo al ponte.

Fu ritenuta allora una promessa e gli animi si apersero a più sicura speranza.

Ma non se ne fece nulla.

L'onorevole Finali poi, ministro nel 1889, così affermava:

« Nessuno più di me, per avere avuto l'onore di far parte del Governo dell'Emilia, conosce la storia di questo ponte, a proposito del quale, fin dai tempi del glorioso dittatore Farini, esiste una promessa; giacchè fin d'allora si credeva necessario un ponte ad uso della ferrovia, restituendo l'antico alla strada provinciale.

« Sono impegni solenni, soggiungeva il ministro, i quali, fatti allora, furono ripetuti dal Governo del Re, fino da quando si trovava a Torino e che è un dovere mantenere. »

Ho ricordato queste lusinghiere parole per dimostrare che è indiscutibilmente ammesso, da più ministri che si succedero nel Governo, l'obbligo suo di provvedere a questo ponte.

Nè io dubito che altra risposta possa venire data dall'onorevole ministro Saracco. Ma certamente, oggidi, non potrebbero più sodisfarmi le semplici promesse, poichè vedo che esse si vanno ripetendo e non lasciano traccia alcuna da consigliarne la presa in considerazione.

Quindi io dico al ministro: occorre una legge, o un Decreto, che vincoli il bilancio dello Stato per preparare i fondi necessari alla costruzione del reclamato ponte. Il ritardare più oltre sarebbe un'offesa alle giuste aspirazioni della provincia piacentina, la quale dopo tutto, non può assistere allo spettacolo di tante altre ingenti spese, fatte per opere che non sono un obbligo, nè un impegno antico del Governo, che non hanno una utilità più evidente di quella di questo ponte, senza

domandarsi la ragione di un tanto ingiusto trattamento.

Ma altre considerazioni soccorrono la legittima domanda della provincia di Piacenza.

È noto, che, per legge, le strade ordinarie devono sempre esser libere in tutta la loro larghezza, che in niun tempo è permesso di impedire la libera viabilità su di esse, ed è strano che per un fatto del Governo si violi costantemente e per tanti lustri la legge che esso vuole dagli altri enti rigorosamente rispettata.

Si deve poi tener conto che la linea ferroviaria Alessandria-Piacenza-Bologna è di interesse eminentemente militare. Essa congiunge le tre più grandi piazze-forti del Regno; essa attraversa la valle padana, dove la storia c'indica essere sempre avvenute le lotte sia contro l'invasione dei nemici esterni, sia per la difesa della nazione.

La legge del 1888, in vista di questa importanza militare ha deliberato di costruire il doppio binario tra Novi, Alessandria, Piacenza e Bologna, ma questo doppio binario non avrà alcun risultato, alcun effetto utile in tempo di guerra, se dovrà rimanere incompiuto finendo alle testate del ponte. Questa linea ferroviaria favorisce il ricco commercio fra le regioni piemontesi ed il basso pavese e la Liguria con l'Italia centrale non che quello coll'estero essendo la più diretta fra Genova ed il Brennero; appartiene quindi alle linee ferroviarie che hanno più eminentemente il carattere di interesse nazionale.

Si tenga conto poi che il commercio locale è attivissimo sulla via provinciale dell'Emilia e specialmente nella stagione autunnale quando ferve il lavoro della vendemmia; il commercio dell'uva delle nostre colline è sentitamente danneggiato dalla continua interruzione del transito di questo ponte.

Su di esso si è pure collocato il binario per la tramvia Castel S. Giovanni Piacenza, laonde il passaggio vi è quasi esclusivamente riservato ai veicoli con trazione a vapore. Queste considerazioni debbono pure prevalere, dopo un periodo di 35 anni circa di fronte alle obiezioni della povertà delle finanze dello Stato.

Io però non sono oggi così poco compreso delle nostre difficoltà finanziarie e della necessità di tenere entro i più stretti limiti il bilancio dei lavori pubblici, da richiedere che, nel bilancio del 1894-95, sia iscritta la intera somma necessaria per la costruzione di

questo ponte; ma richiedo al Ministero che voglia almeno dare ai miei concittadini la sicurezza che il loro diritto sarà finalmente rispettato e che in un non lungo periodo di anni il loro desiderio sarà appagato.

Limite così la mia domanda, perchè il ministro mi conforti coll'accettarla, e lo pregherei a cominciare col 1894 ad inscrivere nel suo bilancio anche una piccola somma destinata all'invocata costruzione del ponte. Parmi che possa autorizzare il Governo a vincolare il bilancio a questo scopo e il Decreto parmense 4 luglio 1857 che l'imponeva alla società ferroviaria Alessandria-Piacenza, società di cui esso si è reso concessionario e ne ha assunto tutte le obbligazioni; può autorizzarlo il Decreto dittatoriale dell'illustre Farini; ed infine la legge stessa del 1888 che, col deliberare la costruzione del doppio binario Alessandria-Piacenza, implicitamente comprendeva anche la costruzione del ponte. Ho fiducia nell'animo equanime dell'onorevole ministro; egli vorrà dare alla provincia di Piacenza la prova che essa può confidare nell'imparziale opera del Governo. Sarà un atto di giustizia, tarda giustizia, ma che varrà sempre a procacciare al Governo la gratitudine dei miei concittadini.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Io non parlerò del diritto: ammetto però la convenienza che venga costruito il ponte sulla Trebbia, di cui parlava testè l'onorevole Ferraris. Anzi, poichè egli ha ricordato parecchi dei miei predecessori i quali hanno riconosciuto questo diritto ed avevano dato formali promesse, debbo confessare che io stesso ne ho fatta qualcuna parecchi anni addietro, ma da quel giorno in poi, le condizioni finanziarie si son fatte tali che non siamo in grado di spendere anche una parte della somma cospicua che richiederebbe la costruzione del ponte sulla Trebbia.

Innanzi a questa condizione di cose io non posso adunque guarentire che sul bilancio dello Stato verrà stanziata anche la più piccola somma in acconto di quella maggiore che si renderà necessaria per costruire l'opera intera, perchè una promessa di questa natura non la saprei mantenere. Ma l'onorevole Ferraris deve anche sapere che la spesa per la costruzione del ponte sulla Trebbia dovrebbe essere distribuita parte a carico della Società

ferroviaria da Alessandria a Stradella e parte a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali delle ferrovie.

Ora dinanzi alla Camera pende appunto un disegno di legge col quale il Governo domanda i mezzi necessari a che le Casse patrimoniali possano adempiere alla loro missione perchè presentemente denari non ne hanno. Se quindi il Parlamento approverà quel disegno di legge, l'onorevole Ferraris può ritenere che, camminando pure un po' lentamente, con quei mezzi si potrà giungere alla costruzione dell'opera da lui tanto desiderata. Più di questo non saprei dire; ma posso forse aggiungere anche altra cosa.

Alcuni giorni addietro, come già ebbi l'onore di dichiarare, mi vennero presentate alcune proposte in nome della provincia di Piacenza, le quali tendono a sollecitare la costruzione dell'opera senza che per ora alcuna somma debba andare a carico del bilancio dello Stato. Le proposte in parte le ho esaminate ma debbo ancora studiarle. Posso quindi promettere che le esaminerò con tutta benevolenza e se le troverò attendibili, verrò innanzi alla Camera a presentare i relativi provvedimenti.

Ma certo ho bisogno di un po' di tempo per esaminare bene queste proposte che, ripeto, vengono presentate anche in nome della provincia di Piacenza. Se saranno buone, le accetterò; se poi non fossero proposte attendibili aspetterò le deliberazioni del Parlamento sul disegno di legge « lavori e provviste delle strade ferrate in esercizio » col desiderio di poter adottare quei provvedimenti che sieno per favorire gli interessi della provincia di Piacenza ai quali l'onorevole Ferraris tanto giustamente si interessa. Di più non posso dire e mi rimetto alla equità del suo giudizio.

**Presidente.** L'onorevole Ferraris Napoleone ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta del ministro dei lavori pubblici.

**Ferraris Napoleone.** Ringrazio l'onorevole ministro della benevolenza che ha detto di voler usare per Piacenza, quando esaminerà le proposte che, egli dice, furono presentate. Io non aveva chiesto a lui, che di dare un affidamento ai miei concittadini, che questa opera, la quale è un diritto loro di vedere eseguita e che attendono da oltre 35 anni, potesse almeno, in un tempo non lontano, essere compiuta.

Dei disegni che egli mi dice essergli stati presentati in nome della Provincia non so nulla, benchè da oltre otto mesi abbia presentato la mia interpellanza. Faccio parte del Consiglio provinciale di Piacenza, e so positivamente che dal Consiglio provinciale di Piacenza non venne fatta al Governo nessuna proposta per questo scopo. Egli mi parlò di un collega che, poco tempo fa, presentò (e fu egli che me lo disse pochi giorni or sono) alcuni disegni in proposito. Non so perchè questo collega a me non fece alcuna comunicazione, dal momento che sapeva che avevo già presentato questa interpellanza; ma accetterò ben volentieri le proposte che il ministro dice essergli state presentate; le accetterò ben volentieri, qualora esse rispondano all'interesse della mia Provincia; in caso diverso, mi riservo di presentare una mozione alla Camera.

**Presidente.** Vengono ora due interpellanze, una dell'onorevole Guelpa e l'altra dell'onorevole Tittoni, che si riferiscono al medesimo argomento.

L'onorevole Guelpa è presente?

(Non c'è).

L'onorevole Tittoni...

(Non c'è).

S'intende che entrambi ritirino le loro interpellanze.

L'onorevole Girardini ha rivolto un'interpellanza al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se intenda di provvedere, affinchè la Società delle ferrovie meridionali esercente la rete Adriatica non vada istituendo, come fa, nelle stazioni, il suo sistema del lavoro a cottimo. »

L'onorevole Girardini ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

**Girardini.** L'argomento sul quale la mia interpellanza richiama la risposta dell'onorevole ministro, parmi meritevole della maggiore attenzione, perchè attinge ad un interesse generale.

In sostanza, si tratta di sapere se le Società ferroviarie abbiano libito sconfinato di far quello che loro talenti, o se la legge ponga loro un limite, ed il Governo possa porre loro un freno. La questione del cottimo dipende dalla determinazione dell'orbita dei rispettivi diritti e doveri che hanno



l'uno di fronte alle altre, lo Stato e le Società.

È questo uno dei lati importanti del problema ferroviario, che ritorna alla discussione e alla deliberazione della Camera.

Innanzitutto è necessario conoscere in che cosa consista questo sistema di cottimo ferroviario che le Società vanno adottando mano mano nelle loro stazioni.

Il segreto del cottimo consiste nell'incentivo che la promessa del premio porge al lavoro, laonde i lavoratori sono spinti a dare un prodotto maggiore per ottenere una maggiore risorsa.

La parola cottimo, o lavoro a cointeresenza, come si dice, nel caso delle Società ferroviarie, nel caso che io esamino, sono di una applicazione tutt'affatto bugiarda, perchè appunto quello che dovrebbe essere il beneficio del cottimo manca: e perchè questa mancanza si collega ad altri fatti che renderanno ancora più disorganizzato, più pericoloso e meno rispondente ai bisogni, il servizio dei trasporti ferroviari.

Per maggior chiarezza sarà bene prendere una stazione determinata. Ecco in che cosa consiste il cottimo ferroviario.

Le Società nuove hanno ereditato immediatamente dalle Società vecchie, ed hanno avuto in consegna dal Governo, con tutto il resto, il personale.

In una stazione, poniamo, si avevano quaranta impiegati, ed un determinato numero di agenti stabili, gli uni addetti alle operazioni che agli impiegati si demandano, e gli altri addetti alle operazioni di carico e scarico e simili.

Queste Società hanno pensato a compiere un'economia sopra due rami d'impiegati e di agenti.

Presso una data stazione, hanno fatto il conto che le operazioni che si compiono, in media, ascendono ad una data somma di ore: tanto in una scritturazione, tanto in un ricevimento, tanto in una consegna.

Ripartita poscia questa somma di ore in unità di 9 ore e mezzo al giorno, si hanno tanti impiegati quanti occorrono in quella data stazione. Così hanno effettuato una grande economia, e dove, ad ipotesi, c'erano 40 impiegati stabiliti come minimo dalla legge, ossia dalle Società in concordia col Governo, si sono potuti ridurre a 30, a 24 e in qualche luogo anche a meno.

Ma questo conto di ore e di persone, è certamente sbagliato, e facilmente si può dimostrare. Infatti il servizio ferroviario non può procedere così liscio, come il conto mostrerebbe, perchè vi sono gli incagli, vi sono gli errori, vi sono i ritorni sopra sè stessi, vi sono gl'inevitabili ritardi i quali fanno sì che la speditezza non può essere quale è prevista. Di più il pubblico non viene ora per ora, giorno per giorno, a richiedere metodicamente il servizio, ma si versa a folla nelle stazioni, ed altre volte le lascia deserte. E quando viene, ha bisogno di essere servito subito, senza ritardi.

Ecco, dunque, come la riduzione del numero degli impiegati fatta in questo modo dalle Società, deve tornare di danno alla buona speditezza del servizio.

Inoltre le Società, oltre aver errato in questi calcoli, hanno aggiunto una specie di valvola di sicurezza al loro sistema. Esse hanno concesso licenza ai capi stazione quando il numero degli impiegati che restano dopo questa falciatura al loro contingente, siano insufficienti di assumere, secondo il bisogno, impiegati avventizi, i quali, però lo dico subito, debbono essere assunti senza che vengano per nulla menomati il guadagno e l'economia che le Società ottengono in questo modo per conto proprio.

Questo basti circa il modo di esecuzione del cottimo per quanto riguarda gli impiegati.

Per quanto poi riguarda gli agenti di fatica, essi sono stati dislocati dalle stazioni, si può dire, in massa, e sono stati mantenuti soltanto i capi, per esempio, i capi deposito e, forse, i capi manovratori; ed in luogo degli agenti elevati, nelle stazioni cottimiste, il capo stazione ha il permesso e l'obbligo di assumere altrettanti giornalieri, secondo il bisogno, e ad essi si dà una remunerazione molto minore di quella che era stabilita per gli agenti stabili.

Così questo cottimo si riduce ad una speculazione che le Società fanno sopra questo minor numero di impiegati e di agenti. E, se guardiamo al modo con cui è fatta, vediamo che, mentre l'economia che deriva per effetto del sopralavoro di taluni impiegati, dovrebbe distribuirsi tra essi, (e lavorano di più anche perchè le ore 9 1/2 che costituirebbero il limite massimo di lavoro, che era stato fissato, sono diventate 13), la rimunera

zione invece loro data non risponde a questa, che sarebbe la vera ragione del cottimo.

Invece sopra 100 lire di economia ottenuta, la Società preleva il 76 per cento (in qualche luogo preleva anche di più perchè non in tutte le stazioni il cottimo ferroviario viene applicato nello stesso modo) e questa percentuale la preleva sopra le economie, che ha prodotto il lavoro di cui sono stati sopra-caricati gli impiegati.

Resta un 24 per cento, ma questo 24 per cento non è per nulla un premio corrispondente al lavoro, che si domanda. Non è un premio, perchè i giornalieri che vengono ammessi nelle stazioni e tutti gli avventizi, che vengono assunti pel disbrigo degli affari, tutti questi non hanno che la loro giornata, e non partecipano in nessuna maniera a questo premio di maggior guadagno.

Rispetto poi agli altri, questo 23 o 24 per cento non viene distribuito fra loro, secondo che la ragione vorrebbe.

Infatti chi è che viene aggravato della maggior fatica, quando il numero degli impiegati è diminuito? Quelli che compiono il lavoro, mentre coloro invece, che sono i capi stazione o i capi servizio, non hanno che un minor numero di impiegati da sorvegliare; e quindi se il loro lavoro non si vuol dire che sia diminuito, non è per lo meno accresciuto.

Ora invece, la distribuzione di questo 23 o 24 per cento si fa in proporzione di stipendio, ed in ragione di grado; per cui il capo stazione, che è quello che lavora meno, è quello che percepisce di più; l'impiegato che è quello che lavora di più, e con la propria fatica fa ottenere maggior guadagno, è quello che percepisce di meno.

E non solo questa distribuzione è fatta con questo principio, ma è anche fatta ad arbitrio, in maniera che non corrisponde al merito di chi lavora; perchè, volta per volta, questa distribuzione è demandata al capo del movimento, che, su proposta dei capi stazione, fa il reparto; per cui l'impiegato dopo aver lavorato, può vedersi privato, dall'arbitrio dei suoi superiori, che credono che quella volta non abbia diritto alcuno di percepire remunerazione, di partecipare al reparto.

Ma c'è di più, ed è che questo 24 per cento subisce una prima falcidia, perchè gli avventizi, che si prendono per cooperare con gli impiegati, devono esser pagati a carico di

questo 24 per cento. Di più si sa quanto siano frequenti i furti e le perdite nelle stazioni, tanto che su ciò è un generale lamento. Ebbene, il risarcimento di queste perdite e di questi furti è un altro argomento per ridurre ancora questo 23 o 24 per cento, che dovrebbe essere ripartito.

Ciascun vede come in questi termini tutto quello che a vantaggio del cottimo si potrebbe avere, tutto quello che dalla sollecitazione e dall'incentivo al lavoro si potrebbe ritrarre, viene meno e resta soltanto, come ho detto dianzi, una speculazione che, sotto il nome di lavoro a cointeressenza o a cottimo, le Società compiono, tutta quanta a loro beneficio ed a danno del pubblico, a danno dello Stato e a danno delle classi lavoratrici.

A danno del pubblico ed è facile vederlo. Non è certo una serie di considerazioni, che intendo di fare; si può dimostrare la mia tesi con un esempio preso a caso. S'intende che, ridotto troppo scarso il numero degli impiegati, esso farà quello che potrà fare, quello che faceva quando erano in numero sufficiente; gli avventizi, i giornalieri non hanno pratica, non sono multabili, non sono disciplinabili, e l'onorevole ministro dei lavori pubblici deve ricordare che i furti ferroviari hanno dato una volta argomento al Governo di convocare le Società per vedere se ci fosse riparo.

Ora nelle stazioni sono ammessi questi proletari giornalieri, i quali non sono nè multabili nè disciplinabili ho detto, e quindi si capisce che la sicurezza dei trasporti delle merci debba essere ancora minore di quella che era un tempo; ed oltrechè è minore sicurezza del trasporto delle merci, è anche minore la sicurezza del trasporto delle persone, perchè non è a credersi che questi imperiti che sono gli avventizi ed i giornalieri vengano adibiti a servizi di nessuna importanza. Già ogni cosa che si compia nel recinto di una stazione porta di necessità la possibilità di una perdita e anche di un grave pericolo, ma vengono adibiti, come ho detto, a operazioni di scritturazione, ad operazioni di carico e scarico per cui si commettono alla vigilanza, che non può essere sempre costante, alla fede loro le merci che dovrebbero viaggiare; essi vengono perfino fatti montare in macchina ed attendere alle manovre.

E a me consta, e potrei darne documenti all'onorevole ministro, che i ritardi avvenuti, sono per la minore ed insufficiente speditezza

di questi impiegati, che non sono abbastanza pratici, che non hanno l'educazione del mestiere, potrei dare documenti all'onorevole ministro di pericoli grandissimi, che si sono evitati soltanto per la prontezza di spirito, per la energia di coloro, che stavano sopra una macchina. È evidente perciò il danno che dal cottimo viene al commercio e al pubblico.

Parecchie Camere di commercio hanno fatto reclamo, si sono tenuti importanti comizi per reclamare contro questa istituzione, si sono fatte mille proteste alle Società ferroviarie, perchè i commercianti oramai sono ridotti in alcune delle stazioni cottimate a questo, che debbono mandare i loro impiegati, i loro facchini per ottenere che le merci siano scaricate, che le operazioni di trasporto siano adempiute a tempo, quando il bisogno lo richiede.

Oltre al danno del pubblico vi è il danno dello Stato, come ho detto, danno indiretto perchè tutto quello, che nuoce alla economia dei trasporti ed alla economia pubblica, non può non nuocere anche allo Stato; ma potrebbe anche esservi danno diretto ed immediato ogni qual volta lo Stato in tempo di guerra avesse bisogno di valersi di quelle facoltà, che la legge gli concede, di adibire il personale ferroviario per conto proprio; in tal caso troverebbe in luogo di agenti esperti, in luogo di impiegati pronti, un'accozzaglia di gente, che si prende la mattina per allontanarla la sera, se il lavoro manca.

Ma sarebbe poco male se questo sistema, che per sè stesso si vede essere dannoso, poggiasse sopra un servizio ferroviario bene organizzato e se un cumulo di utili provvidenze facesse sì che questo disordine potesse essere riparato; ma chi è che possa lodare il servizio ferroviario, chi è, che, dinanzi a quotidiani disastri e pericoli, non debba sentire e non senta e non sappia che il servizio ferroviario è pessimo?

Ed anche qui poche cose basta notare. Il personale è trattato in modo, che ha gravi ragioni di lagnarsi delle Società ferroviarie, ha gravi ragioni di lagnarsi, perchè esse tendono a diminuire sempre gli stipendi ed i proventi diretti ed indiretti, che esso percepisce; perchè si sa persino che fanno delle ritenute, come quelle sulla massa vestiario, che sono già state condannate dall'autorità giudiziaria.

Perchè questo personale reclama da anni gli organici, che dovrebbero essere presentati per legge, e sarebbero quegli organici la base della sua condizione presente ed il legittimo fondamento delle speranze venture. Infatti sapendo quale è il grado ed il posto che occupa oggi, ognuno potrebbe da quegli organici attingere il documento e la sicurezza della durata di quel periodo dopo il quale raggiungerebbe un aumento di grado e di stipendio. Ma questi organici non vennero mai presentati nè pubblicati, talchè le Società ferroviarie per questo difetto d'obbedienza alla legge fanno sì che gli impiegati e gli agenti non ricevano gli aumenti cui hanno diritto, ed adoperano impiegati ed agenti d'ordine inferiore per servizi superiori; i fuochisti fanno da macchinisti, i conduttori da capi-conduttori con eterno rischio dei viaggiatori e con eterno guadagno delle Società.

Per dare un'idea di che cosa sia il servizio ferroviario, sopra il quale si aggrava il disordine del cottimo, io chiedo licenza di presentarvi soltanto dodici cifre: *Ab uno disce omnes*.

I macchinisti hanno il loro ruolo ed hanno il minor ruolo ch'io conosca, di dodici giorni di lavoro e di uno di riposo.

Ebbene: sopra questi dodici giorni di lavoro e uno di riposo, ecco quale è l'orario regolamentare, che ai macchinisti le Società ferroviarie impongono:

Nel primo giorno lavoro, ore 10.25'; nel secondo, ore 11.2'; nel terzo, ore 23; nel quarto, ore 21.47'; nel quinto, ore 17.30'; nel sesto, ore 19.58'; nel settimo, ore 6.51'; nell'ottavo, ore 13.35'; nel nono, ore 21.50' finchè si arriva alla perfezione del decimo giorno, in cui si domanda al macchinista un lavoro di 23 ore e 50 minuti; nell'undicesimo di ore... e 45 minuti; nel dodicesimo di...

... Non v'è bisogno di commenti perchè si vede subito che è un lavoro, che non può essere richiesto dalle forze di un uomo, perchè è un lavoro estenuante ed impossibile: e dopo un riposo di un giorno, riposo che incomincia nel pomeriggio del 13° giorno, si replica e si ripete questa inumana vicenda per altri 12 giorni e così via. Tal'è il servizio ferroviario; ed è inutile che cerchiamo altrove le cagioni dei disastri, che ci affliggono: è inutile che cerchiamo le cause particolari dell'uno o dell'altro disastro. Pochi giorni fa l'onorevole

Engel dimostrava alla Camera che il capo stazione di Limite non aveva potuto adempiere all'obbligo suo, perchè i giorni per lui non si distinguevano, per la fatica dalla notte; ed è tempo di finirla con queste Società ferroviarie: e se mai per fatalità altri disastri dovessero avvenire, alla responsabilità delle Società dovremo aggiungere la responsabilità del Governo che non risponderà, come finora non ha risposto coi fatti, a tante interpellanze ed a tante sollecitazioni.

**Presidente.** Onorevole Girardini, questo non riguarda il lavoro dato a cottimo. Venga dunque all'argomento della sua interpellanza.

**Girardini.** Onorevole presidente, è relativo al lavoro dato a cottimo e ne ho detto le ragioni.

Ho detto, infatti, che questo cottimo si aggrava di più in un servizio così disciplinato.

Oltrechè al danno che si arreca al servizio pubblico ed allo Stato, c'è un necessario danno nell'applicazione del cottimo, che deriva alle classi lavoratrici.

Infatti, applicando le Società ferroviarie man mano il cottimo, che cosa ne avviene? Avviene che in un breve giro di anni in luogo di decine di migliaia di agenti stabili con stipendi determinati, con garanzie contrattuali, che debbono avere una carriera, vengono sostituiti altrettanti *agenti* giornalieri, che debbono ricevere quello che l'abbondanza delle ricerche e che il bisogno impone ad essi di accettare. Quindi è un proletariato giornaliero che si va sostituendo a delle persone, a dei lavoratori, che avrebbero una posizione da conservare. Ed in questo modo che cosa si fa? In questo modo si accresce la schiera di coloro, che saranno malcontenti della Società, in questo modo si accresce la schiera delle rivolte.

E pensando che quello che avviene da parte di una o di due sole delle Società ferroviarie italiane, avviene nel campo delle industrie, nel campo dei commerci, nel campo della proprietà fondiaria, dovunque, si vede bene quale sia il pregio di questo sistema; che fa tante promesse di ristoro alle classi lavoratrici, mentre a fatti non vi provvede.

Io so, o immagino almeno, che le Società ferroviarie sperino che dinanzi alla questione del cottimo, l'onorevole ministro trovi una risposta, che le lascerebbe intatte e salve. Esse, non è dubbio, sperano che se l'onore-

vole ministro ravvisasse la cagione dei danni nella attuazione del cottimo che io ho accusato, o ne ravvisasse alcuni, potrebbe tuttavia rispondere che egli è inerme di fronte alle Società; che egli non può ridurle al partito che io desidero se non quando il servizio sia tale che, per una serie di irregolarità, per una serie di disordini, sia compromessa la sicurezza del pubblico servizio. Ma questa delle Società ferroviarie è una fallace illusione; perchè la legge ha due ordini di disposizioni; e una disposizione della legge è quella appunto che dà al Governo il diritto di intervenire quando la sicurezza dei trasporti sia menomata. E qui sarebbe davvero il caso di applicarla; ma forse troppi sarebbero i cospiranti mezzi che le Società hanno e che potrebbero salvarle, anche senza giustizia. Ma vi è un'altra disposizione ed un altro principio della legge, che infrena più validamente l'opera delle Società e che mette il Governo nella potestà e nell'obbligo d'impedire questa loro istituzione di cottimi.

La legge infatti suppone che delle irregolarità, delle disobbedienze alle prescrizioni regolamentari e legali avvengano ed allora, senza occuparsi degli effetti di queste irregolarità, dà al Governo l'obbligo e il diritto di riparare.

Qui mi sia lecito di leggere alcune disposizioni scritte nell'articolo 287 della legge sulle opere pubbliche:

« Articolo 287. Il Governo fa sorvegliare la buona esecuzione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata, e l'andamento e gestione della loro manutenzione ed esercizio da commissari tecnici e da commissari amministrativi.

« Senza incagliare la libera azione dei concessionari per riguardo alla scelta (è una parola che noto per quello che dirò dopo) ed impiego degli agenti e dei mezzi di esecuzione, la sorveglianza dei commissari anzidetti avrà per iscopo di riconoscere se vengano nell'interesse pubblico adempiute le condizioni ed obblighi imposti dalla presente legge, come pure dai regolamenti emanati in esecuzione della medesima e degli atti di concessione, e di esigere tale adempimento se i detti concessionari se ne discostassero. »

E quello che l'articolo 287 dice e che gli articoli 289 e 291 confermano, lo ripete il contratto, che con un nuovo nodo determina l'obbligo delle Società ferroviarie, poichè al-

l'articolo 93 del capitolato è detto che tutte le prescrizioni, contenute nelle leggi e nei regolamenti riguardanti l'esercizio e la sicurezza delle strade ferrate, impegnano ed obbligano le Società.

Resta dunque stabilito, come un fatto giuridico e pratico, che non solo un tale disordine, un tale sistema che compromette evidentemente, od ha già compromesso, la sicurezza dei trasporti, dà diritto ed obbligo al Governo d'intervenire; ma che gli dà questo diritto e quest'obbligo qualunque contravvenzione ai contratti, ai regolamenti e alle leggi, qualunque disobbedienza alle prescrizioni che in questi testi si contengono.

Ci resta dunque ora soltanto da vedere (ciò che sarà breve cosa) se l'attuazione del cottimo trasgredisca a questo insieme di precetti.

— avrebbero molte le disposizioni di leggi, che in una esegesi analitica si potrebbero presentare. Ci sono disposizioni nelle quali si suppone che tutti gli agenti siano italiani, altre dove si suppone che nel turno dei giorni ci sia un certo continuato riposo per gli operai e così via.

Tutto ciò ripugna all'idea del cottimo, vale a dire all'ammissione nel servizio delle stazioni dei giornalieri ed avventizi. Ma vi sono nella legge, nei regolamenti e nei contratti tre concetti, sui quali tutto il sistema s'impenna, tre concetti i quali rendono impossibile, ed anzi direi che ci mettono sulla via dell'inconcepibilità del sistema del cottimo adottato dalle ferrovie: il concetto della scelta del personale, il concetto dell'idoneità, il concetto della responsabilità.

Ho notato, leggendo l'articolo 287, che le Società ferroviarie hanno ampia licenza di scegliere i loro agenti ed impiegati, hanno licenza di scegliere, ma debbono sceglierli. Quando assumono gli agenti giornalieri negli edifizii non scelgono e quindi contravengono ad un precetto di legge. Nè la scelta è libera, perchè l'articolo 3<sup>o</sup> del regolamento del 1873 dice quello, che la ragione dice per sè stessa, che debbono essere scelti degli esecutori idonei.

Dunque deve presiedere un giudizio, un discernimento nella scelta di questo personale, discernimento e giudizio, che è del tutto inapplicabile, quando si aprono le porte della stazione al mattino per fare entrare quelli che capitano al servizio della stazione. Ed

oltre al concetto dell'idoneità e della scelta ripugna all'idea del cottimo il concetto della responsabilità, la quale è duplice: responsabilità delle Società ferroviarie verso i danneggiati per il fatto dei loro agenti e subalterni; responsabilità personale di questi subalterni verso i danneggiati stessi e le Società.

La responsabilità è dichiarata dall'art. 290 della legge dei lavori pubblici per il fatto di queste persone « degli amministratori, preposti, impiegati ed agenti qualunque, impiegati al servizio delle linee ferroviarie. » E l'art. 102 del capitolato, estende questo concetto della responsabilità alle infrazioni, che siano imputabili « a qualunque dipendente » delle Società ferroviarie. Ora per il fatto di qualunque dipendente, di qualunque esecutore, le Società sono responsabili. E perchè sono responsabili?

Sono responsabili perchè l'esecutore non fu idoneo e non fu scelto bene. Il concetto dell'idoneità corrisponde al concetto della scelta. Ogni persona dev'essere scelta bene, altrimenti ingenera la responsabilità sociale.

Ma quando la scelta non viene fatta, tutte queste prescrizioni di legge vengono in sè e nel presupposto loro violate e vien tolta la garanzia, che è il caposaldo su cui s'impenna il sistema repressivo e di vigilanza della nostra legge. Ho detto la responsabilità è duplice: è duplice perchè oltre la responsabilità delle Società ferroviarie c'è la responsabilità del personale subalterno.

Ora coll'ammissione di impiegati provvisori viene del tutto frustrata questa garanzia. La responsabilità infatti che cosa è? È una garanzia data, una forza negativa repellente del pericolo. Ma quando ci sarà un agente, che ha posizione di carriera, che ha lì messo il suo mestiere, che tutto si attende di là nell'avvenire, che non ha altro modo di vivere, che ha la moralità che si richiede quando viene assunto, quest'uomo sarà in grave pensiero del fatto suo, e la sua responsabilità ci assicura molto di più di quella di un giornaliero, il quale non ha nulla da perdere e che andrà domani ad offrire altrove le proprie braccia.

Dunque le Società ferroviarie con questo sistema diminuiscono una delle garanzie del servizio. Ed è sopra questo sistema legale, che si adagia un'altra disposizione della legge, la quale è pure violata.

Le Società ferroviarie non hanno assunto

gratuitamente il personale ferroviario: le Società ferroviarie quando hanno avuto per concessione in affidamento le reti hanno avuto una percentuale sul profitto, che corrisponde agli obblighi loro, ed insieme alle linee è stato dato il personale.

Certamente il Governo ed il legislatore hanno avuto in quell'istante anche il pensiero di provvedere alle classi lavoratrici, perchè i legislatori hanno sempre dichiarato che tengono in gran conto le classi lavoratrici: si son fatti dei lavori pubblici appositamente per occupare delle persone.

Ora quando lo Stato dava del proprio alle Società affidando loro il personale, doveva intendere che, non solo nel presente, ma anche nell'avvenire questo personale non poteva venir sostituito da giornalieri mal retribuiti. E la disposizione a cui io accennava e che si riannoda a questo generale concetto è quella dell'articolo 9 del regolamento del 1873 sulla polizia dello esercizio ferroviario, dove è stabilito che il Governo e le Società determinano un minimo di impiegati e di agenti, che debbono servire. E questo minimo è stato fissato dal Governo il giorno in cui esso passò alle Società il contingente di personale, che allora esisteva, con un tanto per cento di utile e con grave dispendio per lo Stato nostro.

Di guisa che le Società avendo di tanto ridotto il personale, hanno violato il patto e la ragione del corrispettivo.

Ma si dirà: quale è dunque l'ambito di facoltà che le Società hanno, quale la loro libertà di azione nel proprio esercizio?

Anche questo è determinato dalla legge e dal contratto in modo che è manifesta un'altra volta la violazione dei limiti di arbitrio posti alle Società.

È l'articolo 296 della legge dei lavori pubblici, che dà alle Società la sola libertà di regolare la propria amministrazione interna.

Non può la legge avere scritto in un luogo: non badate a quello che è detto altrove. Questa disposizione si coordina a tutti gli altri precetti, che la legge contiene, intorno allo sviluppo che le Società possono dare alla loro amministrazione interna; che però in nessun caso riguarda il servizio pubblico. Eppoi c'è l'articolo 17 del capitolato il quale stabilisce che « le Società concessionarie sono tenute a fare il servizio nel modo più soddisfacente, curandolo in tutti i suoi particolari ed intro-

ducendo quelle innovazioni e miglioramenti, che saranno richiesti dalle speciali condizioni del paese e consigliate dalla esperienza sulle strade ferrate tanto nazionali quanto estere. »

Ora, quale bisogno del paese ha consigliato le Società a diminuire il personale? Qual bisogno del commercio e qual desiderio di migliorare i trasporti hanno loro consigliato ad assumere in servizio un personale non pratico? Quale è il bisogno del paese che ha indotte le Società ad economizzare, a sottilizzare sopra il lavoro, che la povera gente è costretta a prestare? È adunque l'attuazione del sistema del cottimo in aperta violazione e coi tassativi disposti della legge e coi concetti animatori ed informatori della legislazione. Per cui la mia interpellanza (e concludo) si riduce ad una questione semplicissima: si tratta soltanto di sapere se, con danno del pubblico, dello Stato, delle classi lavoratrici, il Governo intenda di violare la legge, a favore delle Società, piuttosto che farla osservare. È una domanda che credo perfino ozioso di proporre all'alta equanimità dell'onorevole ministro.

**Presidente.** L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** La Camera comprenderà che io non posso nè devo seguire l'onorevole preopinante nello svolgimento che egli ha dato alla sua interpellanza; potrei piuttosto pigliare argomento dalle ultime parole che ha pronunciato, per circoscrivere la mia risposta in termini molto limitati e concisi. Imperocchè, conchiudendo il suo discorso, egli diceva: è possibile che si ammetta il principio del cottimo nelle stazioni ferroviarie, e con questo mezzo si rechi danno allo Stato, al pubblico ed alle classi lavoratrici?

Il compito principale che devo assolvere è dunque quello di esaminare, se le cose stieno realmente così.

Anzitutto, non bisogna credere che, nel linguaggio ferroviario, il servizio a cottimo si possa equiparare ad un'impresa che l'uno dà e l'altro si assume di compiere un determinato lavoro contro un determinato prezzo. Qui la cosa è molto, ma molto diversa. Qui si tratta di un servizio, sulla base della cointeressenza che si dà al personale di servizio delle stazioni. Ora a quali condizioni, quale il criterio che determina questa cointeressenza? Sarebbe forse vero, come dice l'ono-

revoles preopinante, che tutto il beneficio sia riservato alle Società, e nulla o ben poco rimanga al personale di servizio?

Prima di rispondere conviene che ci intendiamo bene nei termini nei quali la questione vuole essere collocata.

Io vorrei sapere quale sia il testo di legge che dia facoltà allo Stato di ingerirsi nelle contrattazioni che avvengono fra privati. Che io sappia, fino ad ora non siamo ancora venuti a tal punto che lo Stato si arroghi il diritto di menomare la libertà delle contrattazioni: e per parte mia dichiaro che sarebbe un principio fatale sovra ogni altro, se lo si volesse attuare.

So bene che vi è una scuola che vuole regolamentare tutte le libertà. Io invece sono dell'opinione opposta; per me, ciascuno deve esser libero del fatto suo, e deve aver diritto a curare il suo interesse come meglio crede, purchè non compia atti contrari alle disposizioni di legge.

L'onorevole preopinante dice però che secondo il patto contrattuale lo Stato potrebbe ingerirsi in queste faccende, ed io soggiungo che lo dovrebbe quando si verificasse il fatto che il servizio a cottimo traesse a conseguenze dannose per lo Stato, per il pubblico, e per le classi lavoratrici. E sta bene: ma vediamo un po' in realtà come stieno le cose.

L'onorevole Girardini ha parlato di servizio calcolato in ragione di nove ore e mezza al giorno.

Io credo che egli s'inganni; io credo invece che i criteri della interessenza siano fondati sulla base di sole 8 ore al giorno di lavoro e non di 9 e mezza.

Quindi è che se qualcuno, lavorando non più di 8 ore al giorno, arriva ad ottenere dal suo lavoro una mercede alquanto più larga, non arrivo ad immaginare perchè si possa gettare la pietra contro un sistema che mira ad aumentare la mercede di chi lavora, senza domandargli verun sacrificio del suo tempo.

Ora qui, o signori, è appunto quello che avviene.

A me risulta che sono ottantatre le stazioni, che appartengono alla Società delle meridionali, dove il cottimo si esercita, e dai dati che ho sott'occhio risulta in modo chiaro e preciso, che il personale di servizio ha veduto e vede tutti i giorni, mercè questo sistema, aumentare la sua retribuzione nientemeno che del 12, del 15 e del 18 per cento.

Questo, lasciatemelo dire, è vero beneficio che si fa dalle Società al personale di servizio. O perchè adunque vorremo noi impedire queste libere contrattazioni, se da questo servizio a cottimo il personale di servizio ne trae così segnalato beneficio?

D'altronde il personale non è niente affatto obbligato ad accettare questo servizio a cottimo. Esso può benissimo invocare le disposizioni della legge e dei regolamenti, e rimanere nella sua posizione abituale di servizio.

Dunque se è libero, perchè vogliamo coartare la sua volontà, quando ha la fortuna di poter avere un soprappiù di mercede in una misura che non è certamente da disprezzarsi?

Io vedo difatti che in queste 83 stazioni, dove il numero degli impiegati arriva, mi pare, a più di mille settecento, più di mille duecento hanno accettato il servizio a cottimo. Vuol dire che ciascuno ha fatto quello che più gli aggrada.

Lasciamo quindi che essi facciano quello che vogliono, e non andiamo a regolamentare la libertà delle contrattazioni.

Ma andiamo innanzi. L'onorevole preopinante ha detto, che col sistema, che egli riprova, rimane menomata la responsabilità delle Società. Io domando scusa all'onorevole deputato, ma non è così. La responsabilità è sempre delle Società. È il personale che risponde alle Società, ma esse rispondono al pubblico ed allo Stato del buon servizio che debbono prestare.

E vuole una prova, onorevole signore, che tutto quello che Ella ha detto è perfettamente contraddetto dai fatti? Vuole che le dia la prova provata del grande beneficio che ritrae il pubblico specialmente dall'adozione di questo sistema?

Noi abbiamo la dimostrazione che, dal giorno in cui venne applicato questo sistema, in alcune stazioni quasi per incanto scomparvero i furti, le perdite e le manomissioni.

Io potrei presentare una nota molto lunga di stazioni, dove questi fatti si sono verificati, perchè l'ho sott'occhi, e mi proviene da fonte ufficiale. Ma mi restringerò a citarne alcune.

Ad Ancona, nei sei mesi precedenti il cottimo, si verificarono 43 furti; nei quindici mesi dopo che il cottimo ha funzionato, si ebbero due soli furti.

A Rimini, nei sei mesi precedenti, si eb-

bero 21 furti; nei quindici mesi del cottimo soltanto tre.

A Venezia, badi, a Venezia (che io credo di poter citare senza essere indiscreto), dove si temeva che il cottimo potesse portare nocumento agl'interessi del commercio e dove, a mezzo delle sue rappresentanze, si era insistito presso l'ispettorato perchè non venisse adottato il cottimo per gli scali, perchè si temevano da esso gravi danni al commercio, venne invece più tardi richiesto con voti unanimi della Prefettura, del Municipio e della Camera di commercio, che l'amministrazione assumesse tutti i servizi di facchinaggio anche per le merci, la cui manipolazione è lasciata in facoltà dei privati. E la Società avendo aderito ed avendo adottate tariffe molto più basse di quelle che prima erano imposte dalle imprese e dai facchini pubblici, la Camera di commercio notificò la cosa al pubblico con sentite parole di encomio all'indirizzo della Società.

Abbiamo dunque, come dicevo, la prova provata che non solamente il commercio non senti danno, ma si avvantaggiò grandemente dall'introduzione di questo sistema, sia perchè i furti e le manomissioni sono diminuiti grandemente, sia ancora perchè il servizio nelle stazioni si è fatto più attivo e meno costoso di prima.

Ma vediamo se il servizio pubblico ne soffre. Qui bisogna che io parli un linguaggio più misurato.

Innanzi ancora che fosse annunciata l'interpellanza dell'onorevole preopinante, avevo già avvertito che la cosa poteva essere abbastanza grave, e mi sono occupato di conoscere, se il servizio pubblico potesse sentirne detrimento; nel qual caso, il Governo sentiva il dovere di intervenire.

Ebbene, l'Amministrazione si è adoperata a raccogliere notizie, e furono dati ordini agli ispettori di Circolo, che raccogliessero i dati di fatto, che solamente sopra luogo si possono ottenere. Ora, da queste indagini risultò di fatti che alcuni inconvenienti si erano verificati, perchè non c'è istituzione umana, specialmente nei suoi primordi, che non porti con sè qualche inconveniente, ma gli inconvenienti notati furono pochissimi, e tutte le volte che questi si sono verificati, l'Amministrazione è riescita a levarli di mezzo.

In una stazione che potrei nominare, e di cui mi scriveva appunto un deputato che

siede sui banchi estremi della Camera, in quella stazione si era verificato, che il personale era stato diminuito di soverchio. Ebbene, noi abbiamo dato gli ordini perchè si aumentasse quel personale, e subito si ottenne che venisse nuovamente portato al numero primitivo.

In un'altra grande città del regno era avvenuto lo stesso fatto, ed anche là l'Amministrazione ha pregato di restituire alla stazione quel personale che ne era stato allontanato e la Società ha aderito.

Io non dico che altri inconvenienti qua e colà non possano domani verificarsi; ma l'Amministrazione non può far altro che sorvegliare e provvedere. Soggiungo infine che di questi inconvenienti si è reso interprete l'onorevole preopinante, ma in realtà all'Ispettorato generale delle ferrovie, almeno da molto tempo, non è giunto il più piccolo reclamo; e vediamo invece che ogni giorno si apre questo servizio di cottimo in altre stazioni, che appartengono alla Società delle Meridionali.

Non creda d'altronde l'onorevole preopinante che questa sia una novità. Il sistema vige in altri paesi e funziona con grande regolarità senza sollevare reclami.

In verità, dopo quanto ho detto, non saprei che altro aggiungere. Senonchè prima di concludere debbo richiamare l'attenzione della Camera sopra la tendenza, che si va manifestando, diretta ad impedire che il personale di servizio delle ferrovie venga diminuito. Questa diminuzione, si dice, va a profitto delle Società e non dello Stato. L'affermazione non è punto esatta. È interesse grande dello Stato che il personale ferroviario sia ridotto a quelle proporzioni che corrispondano alle necessità vere e proprie del servizio; imperocchè sappiamo da documenti ufficiali, che la spesa del personale delle ferrovie nelle tre grandi reti ferroviarie ammonta nientemeno che al 42 per cento dei prodotti lordi ed al 66 per cento delle spese d'esercizio, proporzioni non mai raggiunte in alcun altro paese d'Europa.

Dobbiamo noi accettare il concetto che il personale delle stazioni debba essere mantenuto al di là delle giuste proporzioni? o non è piuttosto vero che quando dovessimo venire (come necessariamente si dovrà) a nuovi patti colle Società, sarà una vera fortuna, se queste spese si troveranno ridotte allo stretto



necessario, affinchè la percentuale delle Società venga diminuita, e di tanto abbia da crescere il provento dello Stato?

Io credo pertanto che sia interesse del Governo di camminare in tal parte d'accordo con le Società fin dove, ben s'intende, le esigenze del servizio pubblico lo possono consentire.

Lasciando dunque di rispondere a molte delle considerazioni svolte dall'onorevole preopinante, le quali non hanno diretta attinenza colla questione, che egli ha sollevato, dichiaro che, per parte mia, non potrei impedire, anzi mi guarderei bene dal farlo, che si svolga questo movimento cooperativo in favore del personale di servizio nelle stazioni ferroviarie, siccome quello che arreca beneficio al pubblico, migliora le condizioni del personale, ed allontana quindi tanti pericoli, che non ho bisogno di segnare alla Camera.

Dubito assai che le mie parole possano tornar gradite all'egregio deputato, che mi ha rivolto quest'interpellanza, ma sento di non dover dire di più. E parlando questo linguaggio, che mi detta la coscienza, non ho alcun timore che mi si dica che tratto la causa delle Società, piuttosto che quella dello Stato; poichè son convinto di trattare la causa del diritto, della libertà e della giustizia.

**Presidente.** Onorevole Girardini ha facoltà di parlare.

**Girardini.** L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha posto a capo della sua risposta una dichiarazione di rispetto alla libertà delle contrattazioni.

A parte che in materia di rispetto della libertà contrattuale fra l'onorevole ministro e me ci potrebbero essere, e ci sono di fatto, delle profonde divergenze di opinioni, sulle quali ora non è il momento di discutere, io mi associo, tenendo conto della necessità di esaurire l'interpellanza, a quanto l'onorevole ministro ha detto circa la libertà delle contrattazioni.

Ma l'onorevole ministro ha dimenticato che il contratto non è uno solo; i contratti sono due, c'è il contratto, che lega le Società allo Stato e c'è il contratto, che lega le Società con coloro, che le servono.

Ora io mi sono ingegnato a dimostrare, certo con poca chiarezza, che il contratto, che lo Stato ha con le Società, impone alle Società di ottemperare a certi obblighi della legge e dei regolamenti; mi sono ingegnato

di dimostrare che fra questi obblighi, che sono diventati contrattuali, le Società hanno quello di scegliere i loro impiegati ed agenti e di tenerli fissi e stabili.

Ho citato le disposizioni di legge che confermano questo pensiero.

Dunque è contro il contratto e contro la libertà contrattuale che le Società agiscono quando, per eseguire un loro contratto, ne strappano un altro.

Quanto alle otto ore di lavoro invece che nove e mezza, cedo volentieri all'onorevole ministro, ma non cedo però sopra la verità che ho affermato, sopra una verità che per me non ha bisogno di essere attestata da nessuna fonte ufficiale, perchè la fonte ufficiale per me è la mia testimonianza e la mia personale conoscenza.

Sono tanto ridotti di numero gli impiegati delle stazioni che, non otto, ma dodici e tredici ore di lavoro non bastano alla bisogna. Ed ancora si debbono aggiungere gli avventizi, che però debbono essere pagati a carico degli impiegati stessi. Ora io non so comprendere come questo rientri nella libertà contrattuale, come questa sia cosa, che le Società ferroviarie possano fare, non so comprendere come questo sia un beneficio delle classi lavoratrici, come pagando un operaio lire 1,20 invece di dargli 3 lire al giorno si proteggano le sorti dei lavoratori. Se per un istante ho potuto, per ipotesi, esser d'accordo col ministro sui concetti della libertà contrattuale sopra questa questione aritmetica non abbiamo più il medesimo modo di intendere la protezione, che si deve accordare ai lavoratori.

Quanto alla responsabilità delle Società ferroviarie anche qui debbo accusare me stesso di chiarezza insufficiente; perchè io non ho detto che la responsabilità delle Società, col cottimo, venga meno, ho detto che la nostra legge fa dipendere dal fatto della scelta del personale la responsabilità della Società e che quindi presuppone ed impone tale scelta.

Quanto poi alle fonti ufficiali, che contraddirebbero a ciò che ho detto, io che pure non ho una larga ufficialità di cui disporre, potrò citare due o tre Camere di commercio, che hanno in questi giorni protestato, e credo anche presso l'onorevole ministro, perchè il cottimo venga levato per il pessimo servizio che il sistema del cottimo rende.

Circa ai dati presentati dall'onorevole ministro due sole cose ho da dire: la prima è che le Società ferroviarie non applicano dovunque il cottimo allo stesso modo (che con maggiore esattezza direi lavoro a controsenso) ed anzi in qualche luogo hanno dovuto prendere qualche provvedimento, che attenui il danno di questo sistema di cose. Resta però sempre il danno in altre stazioni che sono cottimate. Io poi non so davvero come possa dirsi che servendosi di persone raccogliatrici, di cui non si conosce la moralità, possano queste riuscire più fidate e sicure; non so come data una causa, da essa si debba ricavare un effetto del tutto contrario. Ed è questo un altro argomento, che mi rinnova il dubbio sulla bontà della fonte ufficiale alla quale attinge l'onorevole ministro, e dico rinnova perchè in altre sedi ed in altri luoghi, ho avuto molta ragione di sospettare della competenza e della bontà dell'ispettorato ferroviario. Io credo, almeno lo spero, che non ci sia un altro servizio in tutto lo Stato, che sia fatto come quello dell'ispettorato ferroviario. Gli ispettori ferroviari non fanno niente del come è condotto l'esercizio ferroviario. Potrei citare dei fatti che sono a mia conoscenza e che sono avvenuti sotto gli occhi miei. Vediamo ispettori ferroviari mostrare di ignorare la legge ed i regolamenti al punto da indurre nel sospetto che temano più la vendetta dei banchieri delle Società che non le giuste discipline ed i regolamenti governativi.

Quindi io non posso accettare dati che sono in contraddizione con la logica e che sono in contraddizione con le conseguenze necessarie delle cause. Non posso perciò dichiararmi soddisfatto delle dichiarazioni del ministro, e mi riservo, con maggiore ampiezza di argomenti, di svolgere una mozione su questo argomento.

**Presidente.** L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** L'onorevole preopinante ha voluto insistere sul fatto che si adoperano troppi avventizi e giornalieri, mentre questo non si dovrebbe fare.

Ora, onorevole deputato, questi giornalieri non si adoperano se non quando il bisogno lo richiede, quando sopravvengono circostanze straordinarie. Si è sempre ricorso agli avventizi ed ai giornalieri, ogni qualvolta incalza il bisogno. Dunque non è questo un fatto

che avvenga ora per la prima volta. È vero piuttosto che in talune stazioni e in taluni momenti si è ricorso e si ricorrerà sempre all'opera di persone estranee all'Amministrazione.

Aggiungerò ancora una parola. L'onorevole Girardini si appellava alla logica. Ma io lo prego di considerare che, nel momento presente, il personale di servizio delle stazioni domanda istantemente, dappertutto, di essere applicato a quelle stazioni le quali sono, come egli diceva, cottimate.

**Girardini.** Glielo fanno credere, onorevole ministro; ma non è vero.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Ora, cosa vuol dir ciò? Vuol dire che si sentono contenti di potere ricavare dal loro lavoro una mercede più elevata. E se il personale stesso di servizio è contento, mi sembra che la logica deponga a favore del sistema introdotto dalle Società.

**Presidente.** Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Girardini.

Viene, ora, l'interpellanza dell'onorevole Canzi al presidente del Consiglio e al ministro della guerra. È presente l'onorevole Canzi?

(Non è presente).

La sua interpellanza s'intende decaduta. L'onorevole Colarusso ha una interpellanza al presidente del Consiglio. È presente?

(Non è presente).

La sua interpellanza s'intende decaduta. L'onorevole Imbriani-Poerio, per ragioni di salute, ha avvertito che oggi non può trovarsi presente. Lo svolgimento della sua interpellanza è quindi rimandato ad altra seduta.

L'onorevole Marazzi ha una interpellanza al ministro di agricoltura e commercio; ma l'onorevole ministro trovasi assente per ragioni di servizio.

Questa interpellanza è dunque rimandata ad altra seduta.

L'onorevole Diligenti ha una interpellanza al ministro del tesoro e al ministro di agricoltura e commercio. È presente l'onorevole Diligenti?

(Non è presente).

Decade dalla sua interpellanza.

L'onorevole Diligenti ha anche un'altra interpellanza, diretta ai ministri di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio. Non essendo presenti i due ministri, questa interpellanza è conservata nell'ordine del giorno, e rimandata ad altra seduta.

L'onorevole Ghigi ha un'interpellanza diretta al ministro dei lavori pubblici.

È presente l'onorevole Ghigi?

(Non è presente).

Decade la sua interpellanza.

Gli onorevoli Luigi Lucchini, Pullè e Calderara hanno un'interpellanza al ministro dei lavori pubblici. Nessuno degli onorevoli interpellanti essendo presente dichiaro decaduta questa interpellanza.

L'onorevole Saporito ha una interpellanza al ministro dei lavori pubblici.

È presente l'onorevole Saporito?

(Non è presente).

Decade dalla sua interpellanza.

Gli onorevoli Berenini, Prampolini, Ferri, Badaloni e Agnini hanno una interpellanza al ministro dell'interno.

Sono presenti?

(Non sono presenti).

Decadono dalla loro interpellanza.

L'onorevole Bonardi ha una interpellanza al ministro della pubblica istruzione. L'onorevole Bonardi non è presente; ma non essendo presente neppure l'onorevole ministro della pubblica istruzione, questa interpellanza rimane nell'ordine del giorno ed è rimandata ad altra seduta.

Gli onorevoli Montenovesi, Celli e Barzilai hanno un'interpellanza diretta al ministro dell'interno. Non essendo presenti, decadono dalla loro interpellanza.

Gli onorevoli De Martino, Afan De Rivera, Lentini, Placido, Di San Donato, Girardi, Casale, De Bernardis, Flaùti, Della Rocca, Ungaro e Casilli hanno una interpellanza al ministro dei lavori pubblici. Degli interpellanti è presente solo l'onorevole Della Rocca.

Onorevole Della Rocca, intende Ella svolgere questa interpellanza?

**Della Rocca.** Chiedo che sia rimandata ad altra tornata.

**Presidente.** Non è possibile: si pregi-

cherebbero i diritti altrui. O Ella svolge questa interpellanza, o debbo dichiararla decaduta.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Si riservi di trattare quest'argomento in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici.

**Della Rocca.** Sta bene; ci riserviamo.

**Presidente.** Anche le altre interpellanze che riguardano il ministro dei lavori pubblici troveranno sede più opportuna nella discussione del bilancio dei lavori pubblici.

Intanto l'interpellanza degli onorevoli De Martino ed altri s'intende decaduta.

Ora viene un'interpellanza dell'onorevole Tasca-Lanza. È presente?

(Non è presente).

Decade dalla sua interpellanza.

L'onorevole Cafiero ha un'interpellanza al ministro d'agricoltura, industria e commercio; ma poichè questi è assente per ragioni di servizio, quest'interpellanza rimane inscritta nell'ordine del giorno ed è rimandata ad altra seduta.

L'onorevole Nicolini ha un'interpellanza al ministro dell'interno. È presente?

(Non è presente).

Decade dalla sua interpellanza.

Gli onorevoli Prampolini, Agnini e Ferri hanno un'interpellanza al ministro dell'interno. Sono presenti?

(Non sono presenti).

Decadono dalla loro interpellanza.

È così esaurito il numero dell'interpellanze iscritte nell'ordine del giorno d'oggi

### Interrogazioni.

**Presidente.** Comunico alla Camera la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura e commercio per sapere quali provvedimenti intenda prendere per la distruzione di un insetto, che infesta gli oliveti nella provincia di Porto Maurizio .

« Pisan i. »

Questa interrogazione sarà inscritta nell'ordine del giorno.

## Risultamento di votazioni.

**Presidente.** Dichiaro chiuse le votazioni e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I segretari numerano i voti).*

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1874:

Presenti e votanti . . . . .	209
Maggioranza . . . . .	105
Voti favorevoli. . . . .	190
Voti contrari . . . . .	19

*(La Camera approva).*

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato, dell'amministrazione del Fondo per il culto e dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1892-93.

Presenti e votanti . . . . .	209
Maggioranza . . . . .	115
Voti favorevoli. . . . .	189
Voti contrari. . . . .	20

*(La Camera approva).*

La seduta termina alle 17 e 50.

## Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Verificazione di poteri. — Elezione contestata nel Collegio di Lari.
3. Prima lettura del disegno di legge sulle materie esplosive. (349).
4. Prima lettura del disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali. (352)

## Discussione dei disegni di legge:

5. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95. (276)
6. Reclutamento del Regio Esercito. (112 e 112 *bis*)
7. Sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione delle energie per usi industriali. (339)

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Direttore dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1894. — Tip. della Camera dei Deputati.